Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 5 luglio 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 2 luglio 1979, n. **256**.

Norme a tutela di alcune categorie di dipendenti dello Stato nei giudizi per fatti connessi al servizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e urgenza di innovare alla disciplina attualmente vigente in tema di responsabilità per talune categorie di dipendenti dello Stato, in considerazione del particolare rischio che caratterizza le attività da loro espletate negli interessi generali dello Stato;

Considerato che occorre emanare le relative disposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il personale militare delle Forze armate e dei Corpi di polizia, gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato, il personale civile di pubblica sicurezza, il personale civile dipendente dal Ministero della difesa, che cagiona danno all'ammistrazione dello Stato o a terzi nell'esercizio di attività inerenti allo svolgimento di esercitazioni militari, all'impiego di armi da fuoco ed esplosivi, al rastrellamento ed alla bonifica di aree e di poligoni, nonché al controllo dello spazio aereo, è tenuto al risarcimento solo nel caso di danno arrecato per dolo o per colpa grave.

La limitazione di cui al precedente comma si applica anche alla responsabilità del personale ivi indicato verso l'amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionatogli.

Nell'accertamento della responsabilità di cui al primo comma dovrà tenersi conto delle difficoltà tecniche e della pericolosità inerenti all'attività svolta, della speciale qualificazione fisio-psichica richiesta al personale, nonché di tutte le condizioni di tempo e di luogo in cui ebbe a verificarsi l'evento generatore del danno.

Art. 2.

Nei procedimenti giudiziari a carico del personale, per fatti commessi nelle circostanze indicate nell'art. 1, qualora non sussista conflitto di interessi per l'amministrazione, la difesa dell'imputato o del convenuto è assunta, sin dall'inizio, dall'Avvocatura dello Stato.

In qualsiasi stato o grado dei procedimenti di cui al primo comma, l'imputato o convenuto può rinunciare alla difesa dell'Avvocatura dello Stato e provvedere mediante libero professionista da lui nominato.

Nel caso previsto dal comma precedente, le spese processuali e di difesa sono a carico dell'amministrazione di appartenenza, salvo rivalsa se viene accertata la responsabilità per fatto commesso con dolo o colpa grave dell'imputato o convenuto in giudizio.

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto faranno carico all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione interessata.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — RUFFINI — ROGNONI — MORLINO — MALFATTI — PANDOLFI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1979
Atti di Governo, registro n. 22, *foglio n.* 13

DECRETO-LEGGE 2 luglio 1979, n. **257**.

Norme in materia di organico ed avanzamento degli ufficiali di taluni ruoli dell'Aeronautica e provvidenze economiche nei riguardi del personale addetto ai servizi di controllo del traffico aereo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di far fronte, onde evitare l'insorgere di disfunzioni in importanti servizi d'interesse nazionale, alla grave situazione d'avanzamento in cui versano gli ufficiali del servizio permanente di taluni ruoli dell'Aeronautica e in particolare quelli addetti al controllo del traffico aereo, per i quali, unitamente al personale sottufficiali destinato agli stessi compiti, occorre altresì meglio compensare gli impegnativi e logoranti incarichi assolti, adeguando la particolare indennità per essi prevista;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico ed il ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico assumono, rispettivamente, le seguenti denominazioni:

a) ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico;

b) ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico.

Art. 2.

Il quadro II - ruolo naviganti speciale, il quadro III - ruolo servizi, il quadro VIII - ruolo assistenti tecnici e il quadro X - ruolo amministrazione della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137,

e successive modificazioni, sono sostituiti rispettivamente con quelli riportati in allegato *A*, *B*, *C*, *D* al presente decreto, fermo restando il numero massimo dei colonnelli stabilito dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Art. 3.

Il numero delle promozioni annuali da capitano a maggiore dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale, è stabilito, per i primi due anni di applicazione del presente decreto, in misura pari a 1,5 volte il corrispondente numero indicato nel quadro II della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale sostituito dal precedente art. 2.

Art. 4.

Il numero delle promozioni annuali da capitano a maggiore dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, è stabilito per il primo anno di applicazione del presente decreto in misura pari a 2 volte i corrispondenti numeri indicati nel quadro III della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale sostituito dal precedente art. 2.

Art. 5.

I posti recati in aumento all'organico dei tenenti e dei sottotenenti dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, con il quadro III in allegato *B* e quelli che si renderanno disponibili nei predetti organici per effetto delle maggiori promozioni al grado di capitano nel primo anno di applicazione del presente decreto sono accantonati per essere destinati, con uno o più concorsi, agli ufficiali di complemento trattenuti in servizio a qualsiasi titolo ovvero vincolati a ferme pluriennali, secondo le disposizioni emanate con il decreto-legge concernente la istituzione di ruoli ad esaurimento per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 6.

Il numero delle promozioni al grado di maggiore del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico è stabilito, fino alla completa copertura dei posti in organico del grado predetto, in misura pari a 1,5 volte il corrispondente numero indicato nel quadro VIII della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale sostituito dal precedente art. 2.

Art. 7.

Il numero delle promozioni annuali da capitano a maggiore del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico è stabilito per i primi tre anni di applicazione del presente decreto in misura pari a 2 volte i corrispondenti numeri indicati nel quadro X della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale sostituito dal precedente art. 2.

Per i quadri di avanzamento relativi agli anni 1980 e 1981, è raddoppiato il numero degli ufficiali da ammettere a valutazione.

Art. 8.

Fino alla completa copertura dei posti di organico del grado di tenente colonnello, stabiliti nei quadri II, III, VIII e X allegati al presente decreto, i maggiori dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale, della Arma aeronautica - ruolo servizi, dei ruoli speciali del Corpo del genio aeronautico e del Corpo di commissariato, non possono essere promossi se non abbiano compiuto nel grado rivestito la permanenza minima di tre anni.

Art. 9.

Le norme contenute nel presente decreto relative alle modificazioni degli organici e alle promozioni, si applicano a partire dai quadri di avanzamento per l'anno 1979.

Ai fini dell'applicazione per l'anno 1979 del precedente comma si procede per ciascun ruolo alla formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento comprendente un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento per ciascun ruolo.

Gli ufficiali iscritti nel quadro suppletivo sono promossi dopo i pari grado iscritti nel quadro ordinario.

Art. 10.

A decorrere dal 1° luglio 1979 la tabella IV annessa alla legge 5 maggio 1976, n. 187, è sostituita, a tutti gli effetti, dalla tabella in allegato *E* al presente decreto.

Art. 11.

Con la stessa decorrenza di cui al precedente articolo 10, ai sottufficiali dell'Aeronautica militare della categoria di governo, specialità « assistenti al traffico aereo », che svolgono mansioni di assistente controllore di traffico aereo, viene corrisposta l'indennità mensile per il controllo dello spazio aereo nella misura prevista nella tabella in allegato *E* al presente decreto per il primo grado di abilitazione.

Art. 12.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato per l'anno finanziario 1979 in lire 60 milioni, per quanto attiene all'attuazione dell'art. 9, e in lire 669 milioni, per quanto attiene all'attuazione degli articoli 10 e 11, sarà fatto fronte rispettivamente mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti per l'anzidetto anno finanziario al cap. 1872 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e al cap. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — RUFFINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1979
Atti di Governo, registro n. 22, foglio n. 14

ALLEGATO *A*
(Segue: tabella n. 3)

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
		II. — RUOLO NAVIGANTI SPECIALE			
Colonnello	—	—	8	—	—
Tenente colonnello	Scelta	Tre anni in reparti di impiego o scuola di volo anche se compiuti in tutto o in parte col grado di maggiore	77	2 o 3 (c)	un undicesimo dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	Anzianità	—	63	—	—
Capitano	Scelta	Tre anni in reparti d'impiego o scuole di volo; superare gli esami; diploma di licenza di istituto medio di secondo grado	240	14	un quindicesimo dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	Anzianità	Due anni in reparti di volo	127	—	—
Sottotenente	Anzianità	—		—	—

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.
(c) Due il primo anno, tre il secondo anno.

ALLEGATO *B*
(Segue: tabella n. 3)

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
		III. — RUOLO SERVIZI			
Tenente generale	—	—	1	—	—
Maggiore generale	Scelta	—	2	1 ogni 4 anni (c)	tutti
Colonnello	Scelta	—	32	1 ogni 2 anni (c)	un quinto dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	Scelta	Aver prestato un anno di servizio, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore, in uno dei seguenti incarichi: comandante di quartier generale di grande unità o di reparto servizi di organizzazione centrale, di scuola professionale o di unità della difesa antiaerea territoriale o dell'ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo o incarico equipollente; comandante di gruppo servizi vari o gruppo rifornimenti o gruppo autotrasporti o gruppo difesa di reparti d'impiego o di reparto di volo o di scuola di volo o di aeroporto attrezzato o incarico equipollente; direttore di magazzino o di deposito centrale o incarico equipollente; comandante di gruppo telecomunicazioni ed assistenza al volo o incarico equipollente	220	6	un tredicesimo dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.
(c) Salvo il disposto dell'art. 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
Maggiore	Anzianità	—	150	—	—
Capitano	Scelta	Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado; superare gli esami prescritti. Aver prestato due anni di servizio in uno dei seguenti incarichi: capo servizio presso un quartier generale di grande unità o di reparto servizi di organizzazione centrale, di scuola professionale e di unità della difesa antiaerea territoriale o dello ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo o incarico equipollente; capo servizio presso un gruppo servizi vari o gruppo rifornimenti o gruppo autotrasporti o gruppo difesa di reparto di impiego o di reparto di volo o di scuola di volo o di aeroporto attrezzato o incarico equipollente; capo servizio presso un magazzino o deposito centrale o incarico equipollente; capo ufficio di un servizio statistico	504	30	un quindicesimo di tutti i capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	Anzianità	Aver prestato quattro anni di servizio presso un aeroporto o un reparto di volo o magazzino, deposito, officina, caserma o altro ente periferico, o incarico equipollente, computandosi in tale periodo quello di eventuale frequenza di corsi di specializzazione	384	—	—
Sottotenente	Anzianità	—		—	—

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

ALLEGATO *C*
(Segue: tabella n. 3)

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
		VIII. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO			
Colonnello	—	—	9	—	—
Tenente colonnello	Scelta	—	117	2 o 3 (b)	un tredicesimo della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	Anzianità	—	99	—	—
Capitano	Scelta	Tre anni quale capo di un reparto o servizio tecnico periferico o incarico equipollente. Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado. Superare gli esami	369	18	un sedicesimo dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	Anzianità	Tre anni presso un reparto o servizio tecnico periferico, o incarico equipollente, computandosi in tale periodo quello di eventuale frequenza di corsi di specializzazione	196	—	—
Sottotenente	Anzianità	—		—	—

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.
(b) Due il primo anno, tre il secondo anno.

ALLEGATO *D*
(Segue: tabella n. 3)

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
		X. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO			
Colonnello	—	—	3	—	—
Tenente colonnello . . .	Scelta	Tre anni quale consegnatario di magazzino principale di commissariato o gestore di cassa di una direzione di commissariato od incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore, ovvero in quello di capitano, se espletato prima dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989	39	3 ogni 4 anni (*b*)	un tredicesimo della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori presenti in ruolo
Maggiore	Anzianità	—	28	—	—
Capitano	Scelta	Tre anni in una direzione di commissariato di regione aerea o incarico equipollente; superare gli esami; diploma di licenza di istituto medio di 2° grado	88	5	un sedicesimo della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	Anzianità	Quattro anni quale gestore di cassa di un ufficio amministrativo di ente senza funzionario delegato oppure quale addetto al servizio contabile presso ente centrale o territoriale o periferico	42	—	—
Sottotenente	Anzianità	Dodici mesi in un ufficio amministrativo di aeroporto		—	—

(*a*) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.
(*b*) Ciclo di 4 anni. Una promozione in ciascuno dei primi tre anni, nessuna il quarto anno, salvo il disposto dell'art. 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

ALLEGATO *E*

INDENNITA' MENSILE PER IL CONTROLLO DELLO SPAZIO AEREO

GRADO DI ABILITAZIONE	Definizione percentuale delle misure iniziali della indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile d'impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della legge 5 maggio 1976, n. 187 e successive modificazioni
I	125
II	140
III	175

Nota: Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio comunque prestato e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

DECRETO-LEGGE 2 luglio 1979, n. **258**.

Istituzione di ruoli ad esaurimento per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in particolari posizioni di stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di portare a soluzione la precaria situazione giuridica ed economica degli ufficiali di complemento richiamati e trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo senza la garanzia di stabilità d'impiego;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ruoli ad esaurimento

Sono istituiti, rispettivamente per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica, ruoli ad esaurimento formati:

a) dagli ufficiali di complemento e della riserva di complemento trattenuti in servizio con rapporto d'impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824;

b) dagli ufficiali di complemento esclusi dal trattenimento in servizio di cui alla precedente lettera *a*), che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino richiamati secondo le norme dell'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ovvero trattenuti in servizio ai sensi dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825;

c) dagli ufficiali di complemento vincolati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla ferma quinquennale prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 371, e alle ferme stabilite dalle leggi 21 maggio 1960, n. 556, e 21 febbraio 1963, n. 249, o trattenuti in servizio ai sensi degli articoli 50 e 59, lettera *b*), della legge 10 aprile 1954, n. 113, nonchè dagli ufficiali che saranno ammessi alle ferme predette in seguito a concorsi già in espletamento alla predetta data.

Gli ufficiali di cui alla lettera *c*) saranno immessi nei ruoli ad esaurimento, con le modalità stabilite nel successivo art. 2, all'atto dell'ultimazione delle ferme contratte ovvero, per i trattenuti ai sensi degli articoli 50 e 59, lettera *b*), della legge 10 aprile 1954, n. 113, al compimento del quinto anno di trattenimento.

Per gli ufficiali di cui alle lettere *b*) e *c*), del primo comma, con l'immissione nei ruoli ad esaurimento si costituisce rapporto d'impiego ai sensi dell'art. 1 della legge 20 dicembre 1973, n. 824.

La consistenza complessiva dei ruoli di cui al precedente primo comma, è stabilita come segue:

Esercito	n. 3250
Marina	» 950
Aeronautica	» 2850

Con successivi provvedimenti legislativi si darà luogo, per ciascuna Forza armata, ad ampliamenti degli organici degli ufficiali in servizio permanente vigenti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, in misura non superiore alla consistenza dei ruoli ad esaurimento indicata nel precedente comma, fermo restando che i nuovi posti in organico, ad eccezione di quelli dei ruoli ufficiali alimentati esclusivamente da sottufficiali, saranno ricoperti in relazione alle vacanze complessivamente esistenti o che si verificheranno nei ruoli istituiti con il presente decreto.

Sono abrogati gli articoli 2, 4, 5 e 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824. Sono altresì abrogati gli articoli 1, 2, 3, 5 e 7 della legge 28 marzo 1968, n. 371, i quali, tuttavia, continueranno transitoriamente ad applicarsi nei confronti degli ufficiali che abbiano contratto la ferma prima dell'entrata in vigore del presente decreto o che la contraggano a seguito dei concorsi di cui alla lettera *c*) del presente articolo.

Negli articoli che seguono le parole « tenenti colonnelli, maggiori, capitani e tenenti » devono intendersi riferite anche agli ufficiali dei gradi corrispondenti della Marina e, comunque, dirette esclusivamente agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento.

I limiti di età per la cessazione dal servizio e per il transito nella riserva di complemento degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento sono indicati nell'annessa tabella 1.

Gli ufficiali della riserva di complemento trattenuti in servizio, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano ancora raggiunto i limiti di età di cui al comma precedente, sono ricollocati nella categoria di ufficiali di complemento.

Art. 2.

Modalità di immissione nei ruoli ad esaurimento

Gli ufficiali di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 1 sono immessi nei ruoli ad esaurimento con il grado e l'anzianità posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli ufficiali di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 sono immessi a domanda nei ruoli ad esaurimento con anzianità di grado inferiore di un anno a quella posseduta all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto. In ogni caso è conservato il grado posseduto alla predetta data. Le relative domande dovranno essere prodotte entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli ufficiali di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 che termineranno la ferma contratta o il quinto anno di trattenimento saranno immessi a domanda nei ruoli ad esaurimento con il grado posseduto. Detti ufficiali non potranno, in ogni caso, precedere in ruolo i pari grado immessi ai sensi e con le modalità indicate nel precedente secondo comma. Le relative domande dovranno essere prodotte entro il novantesimo giorno precedente il termine della ferma contratta ovvero il compimento del quinto anno di trattenimento.

Gli ufficiali di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo sono immessi nei ruoli ad esaurimento previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie di avanzamento.

I criteri e le modalità per la formazione del giudizio, stabiliti con decreto del Ministro della difesa da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dovranno riguardare le qualità morali e professionali degli interessati, il rendimento in servizio, i periodi trascorsi in comando ovvero negli incarichi specifici relativi all'Arma, Corpo, servizio o ruolo di appartenenza.

Coloro che riportano giudizio sfavorevole all'immissione sono collocati in congedo e per essi non potrà adottarsi alcun provvedimento di ulteriore trattenimento in servizio, salvo che per rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita o alle chiamate per speciali esigenze o per frequentare corsi di addestramento.

Art. 3.

Ferma volontaria

Gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono chiedere, dopo almeno sei mesi di servizio dalla nomina ad ufficiale o ad aspirante, di vincolarsi ad una ferma volontaria di due anni decorrente dal giorno successivo a quello del compimento del servizio di prima nomina.

L'ammissione alla ferma è effettuata per concorso, sulla base dei servizi prestati dopo la nomina ad ufficiale o ad aspirante, e degli altri titoli e requisiti stabiliti con decreto del Ministro della difesa. La valutazione dei concorrenti è effettuata da apposita commissione che procede alla formazione della relativa graduatoria di merito degli idonei sulla base delle qualità morali, militari e professionali.

La commissione è istituita, per ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa ed è composta da un presidente, ufficiale generale o colonnello e gradi corrispondenti e da quattro membri, ufficiali superiori in servizio permanente, di cui il meno anziano svolge anche le funzioni di segretario.

Gli ufficiali ammessi alle ferme di cui al presente articolo possono chiedere di esserne prosciolti. Il Ministro ha facoltà di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.

Il Ministro può disporre il proscioglimento dalle ferme per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato la idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente spettantegli è prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere annualmente alla ferma di cui al primo comma è fissato per ciascuna Forza armata con la legge di bilancio.

Tale numero è determinato, per il secondo semestre dell'anno 1979, come segue:

Esercito	n. 220
Marina	» 50
Aeronautica	» 90

Art. 4.

Premi di fine ferma

Agli ufficiali di complemento che vengono congedati al termine della ferma volontaria di due anni o che ne sono prosciolti è corrisposto un premio pari al 15% dello stipendio iniziale annuo lordo spettante al sottotenente di complemento (o grado corrispondente) in servizio di prima nomina, per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

I premi di cui al precedente comma non competono, limitatamente al servizio prestato nell'ultimo semestre, agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

I premi di congedamento previsti dall'art. 9 della legge 21 maggio 1960, n. 556 e dall'art. 6 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, sono elevati al 15% dello stipendio iniziale annuo lordo spettante al sottotenente di complemento (o grado corrispondente) in servizio di prima nomina, per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

Ai fini della corresponsione dei premi di fine ferma di cui ai precedenti primo e terzo comma, la frazione di semestre superiore a tre mesi è computata come semestre intero.

Agli ufficiali di complemento di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 1, in caso di proscioglimento per inabilità permanente al servizio incondizionato, è corrisposto un premio di L. 500.000 per ogni semestre di ferma volontaria espletata. La frazione di semestre superiore a tre mesi è considerata come semestre intero.

Art. 5.

Concorsi per il transito in servizio permanente effettivo

Il Ministro della difesa ha facoltà di bandire concorsi straordinari riservati agli ufficiali di cui all'art. 1 per la nomina ai gradi di capitano, tenente e sottotenente e corrispondenti in servizio permanente.

Ai concorsi di cui al comma precedente non sono ammessi gli ufficiali di grado inferiore a quello per il quale sono banditi.

Per i vincitori si farà luogo a rideterminazione di anzianità, fermo restando che questa non potrà essere superiore a quella del parigrado del ruolo del servizio permanente aventi pari anzianità di servizio da ufficiale comunque prestato.

Il Ministro della difesa può altresì riservare agli ufficiali indicati nell'art. 1 posti nei concorsi ordinari per la nomina a sottotenente o grado corrispondente in servizio permanente.

I concorsi di cui al presente articolo possono essere banditi per l'Arma dei carabinieri, per i ruoli speciali di ciascuna Forza armata, per i servizi automobilistico, di amministrazione e di sussistenza dell'Esercito e per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

In relazione alle particolari esigenze di ciascuna Forza armata, il Ministro della difesa può avvalersi di entrambe le forme di immissione in servizio permanente indicate nei precedenti commi primo e quarto.

I concorsi straordinari possono essere banditi nei limiti dei posti vacanti nei gradi di ufficiale inferiore dei singoli ruoli e secondo le modalità, le discipline ed i programmi indicati con decreto del Ministro della difesa. Per la partecipazione a detti concorsi si prescinde dai limiti di età.

Per la partecipazione ai concorsi ordinari con riserva di posti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente, si prescinde dai limiti di età e dal grado rivestito. La riserva dei posti non può superare, per ciascun ruolo, il 20% di quelli messi a concorso.

I posti riservati non ricoperti sono portati in aumento a quelli previsti per i partecipanti al concorso a diverso titolo.

Art. 6.
Concorsi per l'immissione nei ruoli civili della Difesa

Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della difesa ha facoltà di bandire concorsi riservati agli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento per la nomina in prova nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere direttive e di concetto del personale civile della Difesa.

Per la partecipazione a detti concorsi si prescinde dai limiti massimi di età. E' richiesto il possesso del titolo di studio previsto per la partecipazione ai concorsi ordinari.

Per le modalità di svolgimento dei concorsi di cui ai commi precedenti si applicano le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.
Trattamento economico

Agli ufficiali di complemento che a seguito dei concorsi di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto conseguono la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo o che sono immessi nei ruoli degli impiegati civili dell'Amministrazione della difesa non può essere attribuito uno stipendio inferiore a quello in godimento.

Agli ufficiali di complemento che essendo risultati vincitori dei concorsi di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto siano nominati in ruolo non è corrisposto alcun premio di congedamento.

Art. 8.
Ufficiali piloti vincolati a ferme volontarie

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5 e 7 del presente decreto si applicano anche agli ufficiali di complemento della Marina e dell'Aeronautica vincolati rispettivamente alle ferme volontarie previste dalle leggi 21 febbraio 1963, n. 249 e 21 maggio 1960, n. 556.

Art. 9.
Riserva di posti. Partecipazione ai pubblici concorsi

Agli ufficiali vincolati alle ferme biennali di cui al precedente art. 3 può essere riservato fino all'80% dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli elencati nel quinto comma dell'art. 5.

I posti riservati non coperti sono portati in aumento a quelli previsti per i partecipanti al concorso a diverso titolo.

Agli ufficiali che ultimano senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma dell'art. 3 sono riservati il 20% dei posti messi a concorso per la nomina in prova nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere direttive e di concetto del personale civile della Difesa.

Per la partecipazione ai pubblici concorsi degli ufficiali indicati nell'art. 1 del presente decreto si applicano le disposizioni della legge 26 marzo 1965, n. 229, relativa all'esenzione dai limiti di età.

Art. 10.
Posizione assicurativa obbligatoria

Per gli ufficiali di cui al presente decreto che cessino dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianità di servizio, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione, a cura e spese dell'amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione.

Art. 11.
Avanzamento degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento

Per l'avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento istituiti con il presente decreto, non si osservano le disposizioni degli articoli 103, 104, 106, 107, 113, 114 e 115 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. L'avanzamento ha luogo secondo i criteri e le modalità indicati dal presente decreto.

Per l'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'ultimo comma del presente articolo, che venga a trovarsi in una delle condizioni previste dagli articoli 21, 22, 34 e 35 della legge 12 novembre 1955, numero 1137, e successive modificazioni, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al capo III del titolo II della predetta legge.

L'avanzamento degli ufficiali iscritti nei ruoli di cui al successivo art. 12 ha luogo:

ad anzianità per i tenenti e maggiori;

a scelta per i capitani.

Gli ufficiali di cui al precedente comma per essere valutati per l'avanzamento ad anzianità o a scelta devono trovarsi compresi in apposite aliquote di ruolo stabilite dal Ministro della difesa.

Art. 12.
Numero e denominazione dei ruoli ad esaurimento

I ruoli ad esaurimento istituiti con il presente decreto sono i seguenti:

a) per l'Esercito:

ruolo ad esaurimento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;

ruolo ad esaurimento degli ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio;

ruolo ad esaurimento degli ufficiali dei servizi sanitario (ufficiali medici e ufficiali chimici farmacisti), di commissariato (ufficiali commissari), veterinario e tecnici;

ruolo ad esaurimento degli ufficiali dei servizi automobilistico, di commissariato (ufficiali di sussistenza) e di amministrazione;

b) per la Marina:

ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo di stato maggiore;

ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo del genio navale;

ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo delle armi navali;

ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo sanitario (ruolo medici);

ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo sanitario (ruolo farmacisti);

ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo di commissariato;

ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto;

c) per l'Aeronautica:

ruolo ad esaurimento degli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti;

ruolo ad esaurimento degli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo servizi;

ruolo ad esaurimento degli ufficiali dei Corpi: del genio aeronautico - ruoli ingegneri, chimici, fisici, di commissariato aeronautico - ruolo commissariato, sanitario aeronautico;

ruolo ad esaurimento degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico;

ruolo ad esaurimento degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico.

Art. 13.

Requisiti per la valutazione ai fini dell'avanzamento

Gli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento istituiti con il presente decreto, per essere valutati per l'avanzamento, debbono, a seconda della Forza armata di appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco stabiliti dalla tabella 2 annessa al presente decreto.

Nei casi in cui la tabella prevede che i periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nella tabella stessa gli anzidetti incarichi equipollenti sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica.

I periodi di comando o di servizio indicati nella predetta tabella n. 2 per il ruolo ad esaurimento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, sono richiesti anche ai parigrado in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle suddette Armi dell'Esercito, per i quali sono validi i periodi stessi eventualmente compiuti in precedenza nella categoria del complemento.

I requisiti di cui al presente articolo, non sono richiesti per gli ufficiali da includere nelle aliquote di valutazione da formare fino al 31 ottobre del quarto anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 14.

Determinazione delle aliquote di ruolo dei capitani da ammettere a valutazione. Valutazione dei tenenti e dei maggiori.

Agli effetti di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 11, il 31 ottobre di ogni anno il Ministro determina le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per la promozione al grado di maggiore, comprendendovi tutti i capitani già valutati per non più di tre volte che siano stati giudicati idonei ma non iscritti nei quadri di avanzamento e quelli non valutati che maturino, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, l'anzianità di servizio da ufficiale effettivamente prestato prevista dalla tabella 2 annessa al presente decreto.

I tenenti ed i maggiori sono valutati per l'avanzamento l'anno precedente il compimento della permanenza nel grado o dell'anzianità di servizio di cui alla tabella 2 annessa al presente decreto e sono promossi con anzianità decorrente dal giorno successivo al compimento delle permanenze previste.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di determinazione dell'anzianità, previste dall'art. 2.

Il giudizio sull'avanzamento a scelta dei capitani e su quello ad anzianità dei maggiori è espresso dalle competenti commissioni ordinarie di avanzamento.

Il giudizio sull'avanzamento dei tenenti è espresso:

per l'Esercito, dai superiori gerarchici;

per la Marina e per l'Aeronautica, dalle commissioni ordinarie di avanzamento.

Art. 15.

Promozioni annuali al grado di maggiore

Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento istituiti dal presente decreto è fissato in misura pari al 40% dei capitani compresi nell'aliquota di valutazione.

La frazione uguale o superiore a un mezzo, eventualmente risultante dal calcolo della percentuale di cui al precedente comma, è arrotondata per eccesso; la frazione inferiore a un mezzo è conteggiata in aggiunta al numero delle promozioni da effettuare nell'anno successivo.

L'iscrizione in quadro di avanzamento avviene in ordine di ruolo e la promozione decorre dal 1° luglio dell'anno di validità del quadro.

Art. 16.

Rinuncia all'avanzamento

L'ufficiale che sia in condizioni di essere valutato per l'avanzamento può presentare domanda di rinuncia all'avanzamento. La domanda può anche non essere motivata.

Il Ministro decide sull'accoglimento della domanda in relazione alle esigenze di servizio.

L'ufficiale, nei cui riguardi sia accolta la domanda di rinuncia, cessa dal servizio ed è collocato nella riserva di complemento.

Art. 17.

Effetti della non idoneità e della mancata promozione dei capitani dopo la quarta valutazione

I tenenti dei ruoli ad esaurimento istituiti con il presente decreto giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneità e, se idonei, sono promossi con anzianità di un anno posteriore a quella che avrebbero conseguito qualora fossero stati promossi nella precedente valutazione. Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, i predetti ufficiali cessano dal servizio e sono collocati nella riserva di complemento.

I capitani dei ruoli ad esaurimento non idonei all'avanzamento permangono in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età previsti per il ruolo di appartenenza.

I capitani dei ruoli ad esaurimento valutati quattro volte e non iscritti in quadro non sono più valutati e permangono in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età previsti per il ruolo di appartenenza.

I maggiori dei ruoli ad esaurimento non idonei all'avanzamento permangono in servizio per quattro anni a partire dalla data sotto la quale sono stati giudicati non idonei, a meno che non vengano raggiunti prima dai limiti di età previsti per il ruolo di appartenenza.

Art. 18.
Promozione alla vigilia del limite di età, del decesso o della infermità

Agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento di cui al presente decreto sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 22 luglio 1971, n. 536, e successive modificazioni.

Art. 19.
Norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Art. 20.
Disposizioni perequative per l'assegnazione di alloggi ex INCIS/militari

Le disposizioni del regio decreto 28 aprile 1938, numero 1165, e successive modificazioni, che prevedono l'assegnazione di alloggi agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo delle tre Forze armate, sono estese agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e ai sottufficiali di complemento e della riserva, per i quali sussista rapporto di impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824.

Art. 21.
Disposizione finale

Le norme relative all'avanzamento di cui al presente decreto entrano in vigore con i quadri di avanzamento validi per l'anno 1980.

Art. 22.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — RUFFINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1979
Atti di Governo, registro n. 22, foglio n. 15

TABELLA 1

LIMITI DI ETA' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO E IL TRANSITO NELLA RISERVA DI COMPLEMENTO DEGLI UFFICIALI DEI RUOLI AD ESAURIMENTO

FORZA ARMATA / RUOLI	Subalterni	Capitano	Maggiore	Tenente colonnello
Esercito:				
Arma dei carabinieri	50	56	57	58
Varie armi	48	50	54	56
Servizi	50	56	58	59
Marina:				
Corpo di stato maggiore	45	47	52	55
Corpi del genio e delle armi navali	48	52	54	57
Corpi sanitario (ruoli medici e farmacisti), di commissariato e delle capitanerie di porto	50	54	58	59
Aeronautica:				
Arma aeronautica, ruolo naviganti	45	47	51	54
Arma aeronautica, ruolo servizi	50	56	58	59
Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, chimici, geofisici, Corpo di commissariato - ruolo commissariato, Corpo sanitario	50	54	58	59
Corpo del genio aeronautico - ruolo speciale, Corpo di commissariato - ruolo speciale	50	56	58	59

TABELLA 2

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEI RUOLI AD ESAURIMENTO

Quadro I. — ESERCITO

RUOLI / GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di anzianità di grado o di servizio richiesti ai fini dell'avanzamento	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche e di servizio richiesti ai fini dell'avanzamento
1	2	3	4
Arma dei carabinieri:			
Maggiore . . .	anzianità	sette anni di grado	—
Capitano	scelta	ventuno anni di servizio	due anni di comando di compagnia o di squadrone o di comando equipollente ovvero quattro anni di servizio in unità di livello ordinativo non superiore a legione o reggimento
Tenente	anzianità	otto anni di grado	tre anni di comando di tenenza o plotone o comando equipollente ovvero sei anni di servizio in unità a livello ordinativo non superiore a battaglione o gruppo compiuti anche nel grado di sottotenente
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio:			
Maggiore	anzianità	sette anni di grado	—
Capitano	scelta	ventuno anni di servizio	due anni di comando di compagnia, di squadrone o di batteria o comando equipollente ovvero quattro anni di servizio in unità a livello ordinativo non superiore al reggimento (*)
Tenente	anzianità	otto anni di grado	tre anni di comando di plotone, di sezione o comando equipollente ovvero sei anni di servizio in unità a livello ordinativo non superiore a battaglione o gruppo compiuti anche nel grado di sottotenente (*)
Servizio sanitario (ufficiali medici e ufficiali chimici farmacisti), di commissariato (ufficiali commissari), veterinario e servizi tecnici:			
Maggiore	anzianità	sette anni di grado	—
Capitano	scelta	diciotto anni di servizio	quattro anni di servizio in incarichi organicamente attribuiti ad ufficiali inferiori del servizio di appartenenza in enti territoriali, addestrativi o di grandi unità
Tenente	anzianità	sei anni di grado	tre anni di servizio in incarichi organicamente attribuiti ad ufficiali subalterni del servizio di appartenenza nell'ambito di enti territoriali o di grandi unità
Servizio automobilistico, di commissariato (ufficiali di sussistenza) e di amministrazione:			
Maggiore . .	anzianità	sette anni di grado	—
Capitano .	scelta	ventuno anni di servizio	quattro anni di servizio in incarichi organicamente attribuiti a capitani del servizio di appartenenza in enti territoriali, addestrativi o nell'ambito di grandi unità
Tenente	anzianità	otto anni di grado	tre anni di servizio in incarichi organicamente attribuiti ad ufficiali subalterni del servizio di appartenenza nell'ambito di enti territoriali o di grandi unità

Nota: Per gli ufficiali dell'Arma del genio la permanenza presso una direzione lavori è considerata valida per il computo degli anni di servizio richiesti.

Quadro II. — MARINA

RUOLI / GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di anzianità di grado o di servizio richiesti ai fini dell'avanzamento	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, richiesti ai fini dell'avanzamento
1	2	3	4
Corpo di stato maggiore:			
Capitano di corvetta	anzianità	sette anni di grado	—
Tenente di vascello	scelta	ventuno anni di servizio	tre anni di imbarco ovvero in servizio aeronavigante
S. Tenente di vascello . .	anzianità	otto anni di grado	tre anni di imbarco ovvero in servizio aeronavigante, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di guardiamarina
Corpo del genio navale:			
Capitano di corvetta	anzianità	sette anni di grado	—
Tenente di vascello	scelta	ventuno anni di servizio	due anni di imbarco. E' considerato imbarco, nel limite massimo di un terzo, il servizio prestato presso i reparti elicotteri in qualità di specialista di elicotteri
S. Tenente di vascello	anzianità	otto anni di grado	due anni di imbarco, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di guardiamarina
Corpo delle armi navali:			
Capitano di corvetta	anzianità	sette anni di grado	—
Tenente di vascello	scelta	ventuno anni di servizio	un anno di imbarco. E' considerato imbarco, nel limite massimo di un terzo, il servizio prestato presso i reparti elicotteri in qualità di specialista di elicotteri
S. Tenente di vascello	anzianità	otto anni di grado	un anno di imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di guardiamarina
Corpo sanitario (ruolo medici):			
Capitano di corvetta	anzianità	sette anni di grado	—
Tenente di vascello	scelta	ventuno anni di servizio	diciotto mesi di imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nei gradi di s. tenente di vascello e di guardiamarina
S. Tenente di vascello	anzianità	otto anni di grado	—
Corpo sanitario (ruolo farmacisti):			
Capitano di corvetta	anzianità	sette anni di grado	—
Tenente di vascello	scelta	ventuno anni di servizio	—
S. Tenente di vascello	anzianità	otto anni di grado	—
Corpo di commissariato:			
Capitano di corvetta	anzianità	sette anni di grado	—
Tenente di vascello	scelta	ventuno anni di servizio	un anno di imbarco
S. Tenente di vascello	anzianità	otto anni di grado	un anno di imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di guardiamarina
Corpo delle capitanerie di porto:			
Capitano di corvetta	anzianità	sette anni di grado	—
Tenente di vascello	scelta	ventuno anni di servizio	tre anni di servizio in una capitaneria di porto
S. Tenente di vascello	anzianità	otto anni di grado	due anni di servizio in una capitaneria di porto anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di guardiamarina

Quadro III. — AERONAUTICA

RUOLI / GRADO 1	Forma di avanzamento al grado superiore 2	Periodi minimi di anzianità di grado o di servizio richiesti ai fini dell'avanzamento 3	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, richiesti ai fini dell'avanzamento 4
Arma aeronautica - ruolo naviganti:			
Maggiore	anzianità	sei anni di grado	—
Capitano	scelta	sedici anni di servizio	tre anni in reparti d'impiego o scuole di volo
Tenente	anzianità	cinque anni di grado	due anni in reparti di volo
Arma aeronautica - ruolo servizi:			
Maggiore	anzianità	sette anni di grado	—
Capitano	scelta	ventuno anni di servizio	—
Tenente	anzianità	otto anni di grado	—
Corpo del genio aeronautico - ruoli ingegneri, chimici, fisici, Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato, Corpo sanitario aeronautico:			
Maggiore	anzianità	sette anni di grado	—
Capitano	scelta	diciotto anni di servizio	—
Tenente	anzianità	sei anni di grado	—
Corpo del genio aeronautico - ruolo speciale:			
Maggiore	anzianità	sette anni di grado	—
Capitano	scelta	ventuno anni di servizio	—
Tenente	anzianità	otto anni di grado	—
Corpo di commissariato aeronautico - ruolo speciale:			
Maggiore	anzianità	sette anni di grado	—
Capitano	scelta	ventuno anni di servizio	—
Tenente	anzianità	otto anni di grado	—

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1978.

Modalità da osservarsi per la gestione senza fini di lucro degli impianti di importanza nazionale realizzati ai sensi dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 2 giugno 1961, n. 454;

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Considerato che ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 910, che richiama l'art. 21 della pur citata legge n. 454, la gestione di impianti di particolare interesse pubblico e di interesse nazionale, per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, realizzati a totale carico dello Stato, può essere affidata a cooperative, a loro consorzi e ad associazioni di produttori agricoli, nonché a consorzi appositamente costituiti aventi prevalentemente interesse pubblico;

Considerato altresì che l'ultimo comma del menzionato art. 10 della legge n. 910 del 1966 prescrive che le modalità da osservarsi per la gestione senza fini di lucro degli impianti sono stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

La gestione senza fini di lucro degli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici realizzati ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, può essere affidata ai seguenti organismi:

a) cooperative agricole e loro consorzi, regolarmente iscritti nel registro prefettizio, che per struttura organizzativa e capacità finanziaria siano riconosciuti in grado di assicurare la valorizzazione e la commercializzazione delle produzioni agricole e zootecniche sui mercati nazionali ed esteri;

b) associazioni di produttori agricoli regolarmente riconosciute, aventi quale scopo prevalente la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, e ritenute idonee al fine medesimo;

c) consorzi aventi prevalente interesse pubblico all'uopo costituiti fra enti pubblici a carattere regionale o provinciale, produttori agricoli singoli od associati, nonchè istituti di credito a carattere regionale o nazionale.

Art. 2.

Tra i soggetti di cui al precedente art. 1 ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentiti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del tesoro, dovrà essere stipulata una convenzione, approvata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che tenga conto in particolare, dei seguenti punti essenziali per l'instaurazione del rapporto di cui trattasi ai fini dell'affidamento in gestione degli impianti suddetti:

a) l'affidamento della gestione può essere concesso per un periodo non superiore ad anni trenta con facoltà di revoca in qualsiasi momento in caso di inadempienza del concessionario. L'affidamento stesso può essere prorogato con le stesse modalità relative alla concessione;

b) l'affidamento sarà a titolo gratuito, assumendosi tuttavia il concessionario gli obblighi ed oneri di cui ai successivi punti *c*), *d*), *e*), *f*);

c) il concessionario gestirà l'impianto secondo i criteri di maggiore convenienza economica, seguendo i suggerimenti di ordine tecnico, amministrativo ed economico-finanziario eventualmente promossi dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro e adottati di intesa fra gli stessi;

d) il concessionario dovrà impegnarsi ad evidenziare, nell'ambito del proprio bilancio annuale di esercizio, le risultanze della gestione dell'impianto affidatogli, nel caso che il concessionario medesimo gestisca altri impianti o altre attività, e di inviare copia dei rendiconti annuali ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro per far accertare la regolarità della gestione dell'impianto affidato;

e) il concessionario è tenuto ad eseguire a sua cura ed a sue spese i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per garantire la perfetta efficienza dell'impianto affidatogli.

Il concessionario dovrà altresì provvedere al rinnovo dei macchinari non più idonei; sono inoltre a suo carico tutti gli oneri derivanti dall'utilizzo dell'impianto;

f) a copertura degli oneri di cui alla precedente lettera *e*) il concessionario dovrà prevedere in bilancio poste per la copertura finanziaria delle spese occorrenti per la manutenzione straordinaria e per il rinnovo dei macchinari (costituzione fondo di ammortamento);

g) il concessionario, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, potrà apportare a sua cura e spese, le modifiche e gli ampliamenti che ritenesse necessari per la più economica gestione dell'impianto restando inteso che, a fine concessione, le eventuali addizioni o migliorie saranno acquisite dallo Stato senza alcun diritto, per il concessionario medesimo, a rimborsi e indennizzi di alcun genere;

h) dovrà essere redatto apposito inventario di stima degli impianti oggetto di affidamento, accettato dal soggetto concessionario;

i) è fatto divieto al concessionario di concedere ad altri in tutto o in parte, l'uso o il godimento dell'impianto affidatogli salvo eccezionali autorizzate deroghe;

l) lo statuto degli enti di cui alla lettera *c*) dell'art. 1, nonché le eventuali sue modifiche, sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero del tesoro;

m) il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Ministero del tesoro e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dovranno essere rappre-

sentati in seno al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale dell'organismo affidatario che, allo scopo, dovrà adeguare il proprio statuto.

Art. 3.

Il controllo sulla regolarità degli adempimenti previsti dalla convenzione di affidamento in gestione degli impianti è demandato congiuntamente ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.

Art. 4.

L'immobile e gli impianti realizzati ai sensi degli articoli 21 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454 e 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1978

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(5337)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1979.

Revoca, in seguito a rinuncia, della specialità medicinale denominata « Enterostricina ».

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 7 marzo 1960, 13 luglio 1960 e 10 marzo 1969, con i quali venne registrata al n. 16515 la specialità medicinale denominata « Enterostricina » sospensione sciropposa, a nome della S.r.l. Labif medicinali Zatta, con sede in Firenze, via Pontassieve, 6 (già via Slatapr, 10) preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la dichiarazione in data 6 novembre 1968, con la quale la ditta interessata ha rinunciato alla registrazione suddetta;

Ritenuto che, in conseguenza, si è venuto a determinare il presupposto per la revoca della registrazione stessa;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi dello Stato, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata, in seguito a rinuncia, la registrazione della specialità medicinale denominata « Enterostricina » sospensione sciropposa, registrata al n. 16515 in data 7 marzo 1960, 13 luglio 1960 e 10 marzo 1969 a nome della S.r.l. Labif medicinali Zatta, con sede in Firenze, via Pontassieve, 6.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto speciale e ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5669)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Milano;

Vista la nota n. 0/384 del 27 febbraio 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Milano fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il sig. Giuseppe Torri, rappresentante della Cisl, dimissionario, con il sig. Fiorenzo Colombo;

Decreta:

Il sig. Fiorenzo Colombo è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Milano, quale rappresentante della Cisl, in sostituzione del sig. Giuseppe Torri, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5582)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1979.

Sostituzione del presidente e del vice presidente della commissione regionale per l'impiego delle Marche.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera delle Marche;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce, tra l'altro, che le commissioni regionali per la mobilità della manodopera assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota n. 1060 del 21 marzo 1979, con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Ancona fa presente la necessità di nomi-

nare, quale presidente e vice presidente della citata commissione, il dott. Mario Mazzeschi, attuale direttore reggente dell'ufficio medesimo, ed il dott. Flavio D'Ilio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Ancona, in sostituzione rispettivamente del dottor Alfredo Di Pace e del sig. Giovanni Primicino;

Decreta:

Il dott. Mario Mazzeschi ed il dott. Flavio D'Ilio sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente della commissione regionale per l'impiego delle Marche, in sostituzione del dott. Alfredo Di Pace e del sig. Giovanni Primicino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5584)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1979.

Sostituzione di tre membri effettivi e di tre membri supplenti della commissione regionale per l'impiego delle Marche.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera delle Marche;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce che le commissioni regionali per la mobilità della manodopera assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego e che i rappresentanti della regione debbono essere membri del consiglio regionale;

Considerato che occorre procedere alle relative modifiche del decreto di costituzione della predetta commissione;

Visto il telestato prot. n. 9/1306 del 14 marzo 1979, con il quale l'ente regionale designa i nominativi dei propri rappresentanti effettivi e supplenti da chiamare a far parte della commissione regionale per l'impiego delle Marche;

Decreta:

I signori Mario Umberto Fabbri, Alfio Bassotti, Giuseppe Righetti e i signori Massimo Todisco Grande, Dario Giachini, Romualdo Clementoni sono nominati, rispettivamente, membri effettivi e membri supplenti della commissione regionale per l'impiego delle Marche, quali rappresentanti della regione, in sostituzione dei signori Nestore Natalini, Antonio Quagliani, Roberto Paggetta e dei signori Gianfranco Andreucci, Dino Minardi e Franco Marozzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5585)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1979.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Cuneo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Cuneo;

Vista la nota n. 5684 del 12 marzo 1979 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Cuneo, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Originale Di Criscio dott. Antonio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Masera Rodolfo, rappresentante del genio civile;

Baralis geom. Gianni, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Rossi dott. Carlo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Giglio Alfredo, Borgna Pier Mario, Fracchia Ferdinando, Beraudo Gianfranco, Cerruti Giuseppe, Costa Giani Oscar e Arnaudo Valerio, rappresentanti dei lavoratori;

Bonardo Luigi, Giacomino Giovanni, Castagno Piero e Perlo Giovanni, rappresentanti dei datori di lavoro;

Cantamessa p.a. Adriano, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5578)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Siena.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Siena;

Vista la nota n. 2404 del 23 febbraio 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Siena fa presente la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, il sig. Giulio Giorgi, rappresentante dell'associazione degli industriali, dimissionario, con il dottor Fabio Carlesi;

Decreta:

Il dott. Fabio Carlesi è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Siena, quale rappresentante dell'associazione degli industriali, in sostituzione del sig. Giulio Giorgi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5583)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1979.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro Fratticiola Selvatica a r.l., in Fratticiola Selvatica, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della cooperativa di produzione e lavoro a r.l. « Fratticiola Selvatica », con sede in Fratticiola Selvatica (Perugia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. « Fratticiola Selvatica », con sede in Fratticiola Selvatica (Perugia), costituita per rogito notaio Giuseppe Ventura in data 25 settembre 1975, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Maggesi Corrado ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(5586)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.

Trasferimento della sede legale da Venezia a Bergamo della società « Sgefir - Società generale fiduciaria e di revisione S.r.l. », autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1976, con il quale la Società « Sgefir - Società generale fiduciaria e di revisione S.r.l. », con sede a Venezia, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 7 dicembre 1978 adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha trasferito la sede legale a Bergamo nonchè la comunicazione-istanza in data 13 dicembre 1978;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Decreta:

Il decreto ministeriale 10 maggio 1976, concernente l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione accordata alla società « Sgefir - Società generale fiduciaria e di revisione S.r.l. », per i motivi in premessa è modificato nella parte relativa alla sede legale della società stessa, che deve intendersi Bergamo anzichè Venezia.

E' fatta salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(5302)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale per uso veterinario « Polvere aspersoria Erba » boccetta da g 50, della ditta Carlo Erba, in Milano. (Decreto di revoca n. 5513/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 4 gennaio 1955 e 30 settembre 1961, con i quali veniva registrata al n. 9633 la specialità medicinale denominata « Polvere Aspersoria Erba » uso veterinario, boccetta × 50 g, a nome della ditta Carlo Erba, con sede in Milano, via C. Imbonati, 24, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmaco-resistenze con negative ripercussioni nello ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario è a base di cloramfenicolo e che la medesima rientra tra quelle che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 29 maggio 1978, ha ritenuto non idonee;

Considerato, infine, che la ditta interessata non ha inviato entro i termini prescritti, le proprie controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Polvere aspersoria Erba » per uso veterinario, boccetta × g 50, registrata al n. 9633 in data 4 gennaio 1955 e 30 settembre 1961, a nome della ditta Carlo Erba, con sede in Milano, via C. Imbonati, 24.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5991)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Metrosanzoo » 10 candelette secondative effervescenti (via endouterina), della ditta Farmacie comunali riunite, in Reggio Emilia. (Decreto di revoca n. 5511/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 12 gennaio 1961, con il quale veniva registrata al n. 17168 la specialità medicinale denominata « Metrosanzoo » 10 candelette secondative effervescenti per uso veterinario (via endouterina), a nome della ditta Farmacie comunali riunite, con sede in Reggio Emilia, galleria S. Maria n. 1 (già via Aschieri n. 1), preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa, con sede in Reggio Emilia, viale Isonzo n. 62;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmaco-resistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario è a base di cloramfenicolo e che la medesima rientra tra quelle che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 29 maggio 1978, ha ritenuto non idonee;

Considerato, infine, che la ditta interessata non ha inviato entro i termini prescritti, le proprie controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Metrosanzoo » 10 candelette secondative effervescenti per uso veterinario (via endouterina), registrata al n. 17168 in data 12 gennaio 1961, a nome della ditta Farmacie comunali riunite, con sede in Reggio Emilia, galleria S. Maria n. 1.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5990)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Chlorogammin » (iniettabile), nella confezione flacone soluzione più flacone polvere, della ditta Dott. E. Graeub Ag., in Berna (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Fatro, in Ozzano Emilia. (Decreto di revoca n. 5530/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 3 maggio 1971, con il quale venne registrata al n. 22062 la specialità medicinale denominata « Chlorogammin » (iniettabile) per uso veterinario, nella confezione flacone soluzione più flacone polvere a nome della ditta Dott. E. Graeub Ag. di Berna (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Fatro laboratori biochimici farmaceutici, con sede in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia Levante n. 317, preparate presso l'officina della ditta estera;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmaco-resistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario è a base di cloramfenicolo e che la medesima rientra tra quelle che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 29 maggio 1978 ha ritenuto non idonee;

Considerato, infine, che la ditta interessata non ha inviato entro i termini prescritti, le proprie controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Chlorogammin » (iniettabile) per uso veterinario, nella confezione flacone soluzione più flacone polvere, registrata al n. 22062 in data 3 maggio 1971, a nome della ditta Dott. E. Graeub Ag. di Berna (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Fatro laboratori biochimici farmaceutici, con sede in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia Levante n. 317.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5989)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Cortison-Masticetina », nella confezione pomata tubo da g 10 per via intramammaria, della ditta Carlo Erba, in Milano. (Decreto di revoca n. 5522/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 26 marzo 1959 e 17 aprile 1973, con i quali venne registrata al n. 14864 la specialità medicinale per uso veterinario denominata « Cortison-Masticetina » nella confezione pomata tubo da g 10 per via intramammaria, a nome della ditta Carlo Erba, con sede in Milano, via C. Imbonati, 24, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmaco-resistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario è a base di cloramfenicolo;

Considerato, infine, che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 29 maggio 1978, ha espresso parere che l'uso del CAF per via intramammaria venga escluso;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Cortison-Masticetina », nella confezione pomata tubo da g 10 per via intramammaria, registrata al n. 14864 in data 26 marzo 1959 e 17 aprile 1973, a nome della ditta Carlo Erba, con sede in Milano, via C. Imbonati, 24.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5988)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1979.

Nomina del direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 del regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1956, n. 1667, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1974 n. 427;

Visto il regolamento organico del personale dell'istituto predetto approvato con decreto interministeriale

in data 27 novembre 1963 e, in particolare, l'art. 63 del regolamento medesimo concernente la nomina del direttore generale;

Vista la deliberazione in data 15 dicembre 1978, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ha nominato il dott. Romolo Barbafina a direttore generale dell'istituto medesimo;

Ritenuto di procedere all'approvazione della deliberazione anzidetta;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 15 dicembre 1978 del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, concernente la nomina del dott. Romolo Barbafina a direttore generale dell'istituto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6047)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1979.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1979, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto 23 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 27 gennaio 1978, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato periodicamente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli Istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli Istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1979, con cui è stato fissato nella misura del 13,45 % il costo medio della raccolta per il bimestre gennaio-febbraio 1979 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,60 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,65 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 2 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 del 10 maggio 1979, con il quale si è stabilito il tasso predetto per il bimestre maggio-giugno 1979;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,50% per il bimestre luglio-agosto 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50 % per il bimestre luglio-agosto 1979.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari:

al 15,10 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,15 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(6105)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1979.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1979, alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio e, in particolare, l'art. 3, il quale dispone che il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 395 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1979, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,45 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 2 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 del 10 maggio 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1979 il costo della provvista è pari al 13,45 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,35 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,50 % per il bimestre luglio-agosto 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50 % per il bimestre luglio-agosto 1979.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 15,40 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(6106)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1979.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1979, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'art. 20 il quale, tra l'altro, dispone che il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore e, in particolare, l'art. 7, quarto comma, il quale, per i criteri di determinazione del tasso di riferimento, rinvia all'art. 20 del cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 394 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1979, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,45 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 2 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 del 10 maggio 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1979 il costo della provvista è pari al 13,45 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,35 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,50 % per il bimestre luglio-agosto 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50 % per il bimestre luglio-agosto 1979.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 15,40 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(6109)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1979.

Variazione automatica, per il bimestre luglio-agosto 1979, del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari);

Visto il decreto 13 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 luglio 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto del 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1979, con cui è stato fissato nella misura del 13,45 % il costo medio della raccolta per il bimestre gennaio-febbraio 1979 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto del 2 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 10 maggio 1979, con cui è stato fissato nella misura del 13,30 %, il costo medio della raccolta per il bimestre maggio-giugno 1979 e che, di conseguenza il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 14,95 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 e al 15,05 % per quelle relative ai contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,30 %, per il bimestre luglio-agosto 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme in premessa è pari al 13,30 % per il bimestre luglio-agosto 1979.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari al:

14,95 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

15,05 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(6112)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1979.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1979, ai finanziamenti agevolati a favore della editoria, di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria e, in particolare, l'art. 4, quinto comma, il quale stabilisce che il contributo negli interessi da accordare sui finanziamenti ivi previsti è determinato secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 195 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1977, ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1979, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,45 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 2 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 del 10 maggio 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1979 il costo della provvista è pari al 13,45 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,35 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 12 aprile 1977 è pari al 13,50 % per il bimestre luglio-agosto 1979.

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50 % per il bimestre luglio-agosto 1979.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 15,40 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(6107)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1979.

Variazione automatica, per il bimestre luglio-agosto 1979, del tasso di interesse massimo da applicare ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industria).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industria);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 204 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 30 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1979, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,45 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 2 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 del 10 maggio 1979, con il quale si è stabilito che per il

bimestre maggio-giugno 1979 il costo della provvista è pari al 13,45 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,35 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 13 aprile 1977 è pari al 13,50 % per il bimestre luglio-agosto 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50 % per il bimestre luglio-agosto 1979.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 15,40 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(6110)

bimestre maggio-giugno 1979 il costo della provvista è pari al 13,45 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,35 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 31 marzo 1977 è pari al 13,50 % per il bimestre luglio-agosto 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50 % per il bimestre luglio-agosto 1979.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 15,40 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(6108)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1979.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1979, alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alla legge 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 644 e, in particolare, l'art. 9 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla cennata legge n. 1101;

Visto il decreto in data 31 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1977, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 35 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 28 maggio 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1979, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,45 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 2 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 del 10 maggio 1979, con il quale si è stabilito che per il

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1979.

Variazione automatica, per il semestre luglio-dicembre 1979, del tasso massimo di riferimento da applicare ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata dalla legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 29 maggio 1979, con il quale, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 234, si dispone, all'art. 1, che il costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito mobiliare varrà, con periodicità semestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia e, all'art. 2, che la commissione riconosciuta agli istituti di credito potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Considerato che con il sopracitato decreto ministeriale 2 aprile, è stato, altresì, determinato nella misura del 15,35 % il tasso massimo di riferimento da applicare alle operazioni di credito navale nel semestre gennaio-giugno 1979, e che detto tasso è così composto:

a) 13,45 % quale costo di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Considerato che la Banca d'Italia ha comunicato in conformità delle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto 29 aprile 1979 è pari al 13,50 %;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50 % per il semestre luglio-dicembre 1979.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso massimo di riferimento da applicare alle suddette operazioni creditizie è pari al 15,40 %.

Detto tasso avrà vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(6111)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1979.

Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1979, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734;

Visto il decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1979, con cui è stato fissato nella misura del 13,45 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1979 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 2 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1979 il costo della provvista è pari al 13,30 % e che, di conseguenza il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 14,95 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 e al 15,05 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,30 % per il bimestre luglio-agosto 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,30 % per il bimestre luglio-agosto 1979.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari:

al 14,95 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,05 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(6115)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1979.

Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1979, dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205;

Visto il decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli Istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli Istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1979, con cui è stato fissato nella misura del 13,45 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1979 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 2 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1979 il costo della provvista è pari al 13,30 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 14,95 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 e al 15,05 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,30 % per il bimestre luglio-agosto 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,30 % per il bimestre luglio-agosto 1979.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari:

al 14,95 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,05 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(6116)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1979.

Variazione automatica, per il bimestre luglio-agosto 1979, del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni, relative, tra l'altro, alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo pubblico sugli interessi per le operazioni di miglioramento agrario;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 396 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1979, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 14,30 % e che detto tasso è composto:

a) 12,30 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 2 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 2 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 del 10 maggio 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1979 il costo della provvista è pari al 12,65 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 14,65%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 12,45 % per il bimestre luglio-agosto 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,45 % per il bimestre luglio-agosto 1979.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2 %, il tasso di riferimento è pari al 14,45 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(6114)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1979.

Variazione automatica, per il bimestre luglio-agosto 1979, del tasso di riferimento sui finanziamenti agevolati di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 396 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1979, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 14,30 % e che detto tasso è composto:

a) 12,30 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 2 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 2 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 del 10 maggio 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1979 il costo della provvista è pari al 12,65 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 14,65%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione,

calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 12,45 % per il bimestre luglio-agosto 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,45 % per il bimestre luglio-agosto 1979.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2 %, il tasso di riferimento è pari al 14,45 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(6113)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1979.

Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1979, dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto il decreto del 12 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 26 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli Istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli Istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1979, con cui è stato fissato nella misura del 13,45 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1979 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 2 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1979 il costo della provvista è pari al 13,30 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 14,95 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 e al 15,05 %, per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,30 % per il bimestre luglio-agosto 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,30 % per il bimestre luglio-agosto 1979.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari:

al 14,95 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,05 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(6117)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1979.

Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1979, dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto il decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli Istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli Istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1979, con cui è stato fissato nella misura del 13,45 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1979 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 2 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1979 il costo della provvista è pari al 13,30 % e che di conseguenza il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 14,95 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 e al 15,05 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,30 % per il bimestre luglio-agosto 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,30 % per il bimestre luglio-agosto 1979.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari:

al 14,95 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,05 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(6118)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1979.

Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1979, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179;

Visto il decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli Istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli Istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1979, con cui è stato fissato nella misura del 13,45 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1979 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 2 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1979 il costo della provvista è pari al 13,30 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 14,95 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 e al 15,05 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,30 % per il bimestre luglio-agosto 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,30 % per il bimestre luglio-agosto 1979.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il bimestre in questione, è pari:

al 14,95 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,05 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(6119)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1979.

Modalità di regolazione delle esposizioni debitorie degli enti locali alla data del 31 dicembre 1977, in applicazione del primo comma dell'art. 15 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 15 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, che prevede l'assunzione a carico dello Stato delle esposizioni debitorie alla data del 31 dicembre 1977 — nei confronti degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, dell'I.N.A.D.E.L., dell'I.N.A.M., dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. e dell'E.N.E.L. — dei comuni e delle province, che abbiano provveduto ad approvare i rendiconti per gli anni 1976 e 1977, per la parte non soddisfatta all'entrata in vigore della predetta legge e fino alla concorrenza dell'importo del disavanzo di amministrazione risultante alla data del 31 dicembre 1977 depurato dei residui passivi per spedalità;

Visto il quarto comma del citato art. 15 della legge n. 843 che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del tesoro per stabilire le modalità di regolazione delle esposizioni debitorie di cui ai commi precedenti;

Ritenuto che sia necessario provvedere alla emanazione del predetto decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

L'importo delle esposizioni debitorie di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, viene assunto a carico del bilancio dello Stato mediante pagamento diretto agli enti creditori indicati nella norma medesima sulla base delle comunicazioni pervenute da parte di ciascun comune ed amministrazione provinciale ed aventi i requisiti richiesti dalla norma citata.

Art. 2.

Nel caso che l'importo complessivo delle esposizioni debitorie risulti superiore a quello del disavanzo di amministrazione determinato alla data del 31 dicembre 1977, il pagamento di cui all'articolo precedente in favore degli enti creditori verrà disposto complessivamente entro il limite massimo di quest'ultimo mediante la corresponsione dell'importo di ciascuna esposizione debitoria proporzionale rispetto all'importo del disavanzo medesimo.

Art. 3.

Le somme spettanti a ciascuno degli enti creditori elencati nel primo comma del richiamato art. 15 della legge n. 843 saranno corrisposte in favore degli stessi con le modalità previste dall'art. 67-*bis* della legge sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 4.

I comuni e le amministrazioni provinciali delibereranno la cancellazione dei residui passivi relativi alle esposizioni debitorie di che trattasi sulla base di apposita comunicazione da parte del Ministero del tesoro che dovrà indicare, tra l'altro, l'importo corrisposto a ciascun ente creditore e gli estremi del provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(6056)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1979.

Costituzione della commissione di cui all'art. 3 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 152, recante provvedimenti urgenti per le attività musicali e cinematografiche.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 152, che ha previsto l'istituzione di una commissione per proporre modifiche agli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Ritenuta l'opportunità di nominare un rappresentante per ogni amministrazione; tre rappresentanti della industria cinematografica; tre rappresentanti degli attori; due rappresentanti degli autori; due rappresentanti dei critici cinematografici; tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo e cinque esperti;

Viste le indicazioni pervenute dai Ministeri, associazioni professionali e di categoria;

Decreta:

E' costituita una commissione avente il compito di proporre modifiche agli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965 n. 1213, al fine di realizzare la migliore tutela degli interessi professionali degli interpreti italiani.

La commissione è così composta:

De Paulis dott. Mario, direttore generale dello spettacolo, in rappresentanza del Ministero turismo e spettacolo;

Manca dott. Marcello, in rappresentanza del Ministero del lavoro e previdenza sociale;

Toro dott. Achille, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

De Laurentis dott. Luigi, Bregni ing. Mario e Palladino dott. Alfonso, in rappresentanza dell'industria cinematografica;

Caruso Pino, Garko Gianni e Carnelutti Francesco, in rappresentanza degli attori;

Russo Carmine (detto Nino) e Critallini dott. Giorgio, in rappresentanza degli autori;

Carrano Patrizia e Giovetti Carlo, in rappresentanza dei critici cinematografici;

Ciufi Angelo, Grippo Ivo e Vannini Gianni, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo;

Arnone avv. Giovanni, Bafile dott. Paolo, di Valmarana dott. Paolo, Giacci dott. Vittorio e Ruggiero dottor Guido, esperti.

Le funzioni di segretario saranno svolte dal dott. Carmelo Rocca, primo dirigente del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Roma, addì 27 giugno 1979

Il Ministro: ARIOSTO

(6121)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1979.

Sostituzione di due membri della deputazione della borsa valori di Firenze per l'anno 1979.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 17 febbraio 1979, costitutivo delle deputazioni delle borse valori per l'anno 1979;

Vista la delibera dell'8 maggio 1979, n. 542, con la quale la Commissione nazionale per le società e la borsa ha proposto la nomina a membro effettivo della deputazione della borsa valori di Firenze del rag. Romolo Ragionieri, attuale deputato supplente, in sostituzione del dimissionario dott. Ugo Cumani e nel contempo la nomina del dott. Andrea Romano quale deputato supplente in sostituzione del predetto rag. Ragionieri;

Considerato che nulla osta all'accoglimento delle citate designazioni;

Decreta:

Per l'anno 1979, la deputazione della borsa valori di Firenze, costituita con decreto ministeriale 13 febbraio 1979, è così modificata: il rag. Romolo Ragionieri è nominato deputato effettivo in sostituzione del dottor Ugo Cumani, e nel contempo il dott. Andrea Romano è nominato deputato supplente in sostituzione del rag. Romolo Ragionieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(6048)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1979.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nella regione Calabria.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Calabria, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnalati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Calabria provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi.

Reggio Calabria - gelate del 2, 10 gennaio 1979.

Cosenza - gelate dell'1, 10 gennaio 1979.

Catanzaro - venti impetuosi del 13, 14 dicembre 1978; gelate del 2, 3, 4, 5 gennaio 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1979

Il Ministro: MARCORA

(6095)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1979.

Denuncia delle quantità rimaste invendute di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ottenute durante la campagna 1978 ed usufruenti dell'aiuto comunitario.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1152/78 del Consiglio, del 30 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 introducente un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visti i propri decreti ministeriali rispettivamente del 28 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 4 agosto 1978 e del 18 agosto 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 20 settembre 1978, emanati di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dettanti norme e criteri per l'attuazione della regolamentazione comunitaria che ha introdotto il cennato regime di aiuto di cui al regolamento (CEE) n. 1152/78 del Consiglio;

Considerata la necessità di conoscere, ai fini di opportuni controlli connessi all'applicazione dell'intervento comunitario, le quantità dei prodotti che abbiano beneficiato dell'aiuto e che risultino invendute alla data di pubblicazione del presente decreto;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i trasformatori che abbiano ottenuto, per il concentrato di pomodoro, pomodori pelati interi, pomodori pelati non interi, succo di pomodoro, pesche sciroppate e prugne secche, l'aiuto comunitario per la campagna di trasformazione 1978, ai sensi delle norme richiamate in premessa, dovranno denunciare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, le quantità, di ogni singolo prodotto distinte per pezzature rimaste invendute e giacenti nei magazzini di conservazione, nonché le quantità che seppure vendute non siano state ancora consegnate ai destinatari.

Art. 2.

La denuncia delle quantità dei singoli prodotti invenduti, richiamati al precedente art. 1, è condizione necessaria per la erogazione dell'aiuto relativo alla campagna di trasformazione 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro: MARCORA

(6094)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1979.

Priorità nella distribuzione del gasolio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;

Vista la delibera del CIPE 23 dicembre 1977;

Considerata la situazione degli approvvigionamenti dei prodotti petroliferi;

Ritenuto necessario orientare la distribuzione delle disponibilità di gasolio secondo una scala di priorità;

Decreta:

Le imprese concessionarie di impianti di lavorazione, di deposito o di distribuzione di oli minerali devono soddisfare con priorità, rispetto alle richieste per gli altri usi, le richieste di gasolio destinato all'agricoltura, alla pesca e alla piccola marina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 4 luglio 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

(6157)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 925/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da Paesi a commercio di Stato.

Regolamento (CEE) n. 926/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, relativo al regime comune applicabile alle importazioni.

Pubblicati nel n. L 131 *del* 29 *maggio* 1979.

(111/C)

Regolamento (CEE) n. 927/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, concernente l'applicazione della decisione n. 2/79 del Consiglio dei ministri ACP-CEE recante deroga alla nozione di «prodotti originari» per tener conto della particolare situazione di Maurizio per quanto attiene alla produzione di conserve di tonno.

Regolamento (CEE) n. 928/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1979 per il ferrocromo contenente, in peso, il 4 % o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 929/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto concerne l'importo assegnato al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento.

Regolamento (CEE) n. 930/79 della commissione, dell'11 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 931/79 della commissione, dell'11 maggio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 932/79 della commissione, dell'11 maggio 1979, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 933/79 della commissione, dell'11 maggio 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Decisione n. 934/79/CECA della commissione, dell'8 maggio 1979, che modifica la decisione n. 527/78/CECA riguardante il divieto di allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici in provenienza da alcuni Paesi terzi.

Raccomandazione n. 935/79/CECA della commissione, dell'8 maggio 1979, che istituisce un dazio antidumping definitivo per taluni profilati a U, I oppure H, in ferro o in acciaio, semplicemente laminati a caldo o estrusi, originari della Spagna ma provenienti da un altro Paese terzo.

Regolamento (CEE) n. 936/79 della commissione, dell'11 maggio 1979, relativo alla classificazione di carni della specie bovina nella sottovoce 02.01 A II *a)* 4 *aa)* dalla tariffa doganale comune.

Pubblicati nel n. L 117 *del* 12 *maggio* 1979.

(112/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 13/1978. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 26 maggio 1978;

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*).

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e del numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 26 maggio 1978

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

ALLEGATO A-3-NR

Cerebropan - I.S.M.		
12 f 5 ml	23814/A	4.150
30 cps	23814	2.550
60 cps	23814	4.780
Cortamide - Ottolenghi		
Pom 5 g	21834	770
Pom 15 g	21834	1.300
Loz 15 ml	21834/A	1.210
Doxiproct - Delalande		
Pom 30 g	23817/B	1.430
Epacardon - S.A.M.		
40 cps	23831	2.760
Formomicin - Farmigea		
Coll 5 ml	23798	1.420
5 monodosi 0,5 ml	23798	1.880
Pom oft 5 g	23798/A	1.320
Gammastan Cutter - Bayer		
Im fl 2 ml	23664	4.880
Im fl 10 ml	23664	21.140
Haima-D - Aima Plasmaderivati		
Fl 200 mcg	23350	20.190
Fl 100 mcg	23350/1	10.750
Fl 250 mcg	23350/2	24.910
Fl 300 mcg	23350/3	29.640
Mucantil Antibiotico - Serpero		
12 cps	23746	1.500
24 cps	23746	2.500
12 cpr	23746/A	2.260
Oriens - Inverni della beffa		
48 cpr	23509	2.980
Pigenil - Lampugnani		
15 cps	23717	2.980
30 cps	23717	5.330
Rauvasil - S.A.M.		
Im 10f 2 ml	23729	1.950
30 cps	23729/A	3.460
Os gtt 20 ml	23729/B	3.860
Respilene - Sigma Tau		
20 conf	23654	3.640
0,5% scir 100 ml	23654/A	1.990
0,3% scir 100 ml	23654/A1	1.660
Ad 10 sup	23654/B	3.500
Bb 10 sup	23654/B1	1.800

Silirex - Lampugnani

30 cps	23795	4.890
Sosp 160 g	23795/A	4.000
30 bust 3 g	23795/B	5.170

Uman Fibrin - Biagini

1 fl liof+fl solv	23732	35.000

ALLEGATO A-3-MOD.

SERIE

Amplicid - Cifa

1 fl 500 mg+f solv	21763/A1	1.060

Aspirina C Junior Plus - Bayer

6 bust 5 g	4763/E2	600
10 bust 5 g	4763/E2	800
20 bust 5 g	4763/E2	1.000

Difmetrè - UCM Difme

Mite 6 supp	21633/1	890

Dif-Tet-All - Sclavo

Ad 1 f	3671/1	650
Ad 2 f	3671/1	970
Ad 1 fl 5 ml	3671/1	1.500

Lutoral - Midy

12 cpr 50 mg	18635/2	5.400

Pericel 200 - Lirca

20 cpr	21287/A1	2.840

Sclavo Test PPD Liofilo - Sclavo

1 f liof+1 f	22642/3	1.360

Vaccino anticolerico - I.S.M.

1 f 0,5 ml+f 1 ml	13959/1	880

Ventolin - Glaxo

30 cpr eff 4,8 mg	22984/1	1.990

CATEGORIE

Amplicid - Cifa

1 fl 250 mg+f solv	21763/A	900

Atropina 1% Farmigea - Farmigea

Coll 5 cont 0,5 ml	4930/B	1.260

Cletanol-C - Corvi

12 cps	20719/A	890
24 cps	20719/A	1.250

Eselin - Ravizza

Gtt os 20 ml	21545/B	1.600

Idroplurivit C 500 - Menarini

Os 10 fl	6387/E	2.530

Ventolin Control - Glaxo

30 cps	22984/B	2.680

NUOVE CONFEZIONI

Adisterolo - Gentili

«50» im os 10 f 1 ml	1738/3	1.640
«100» im os 10 f ml	1738/2	1.680

Biotonico epatico sorb. - Guidi

10 fl	3249/B	2.160

Broncobeta - Beta

Scir fl 200 g	18050/C	1.950

Citruplexina - Selvi

Im 10 f 3 ml	18779	2.030

Detox B12 - Guidi

Os 10 fl 10 ml	15776/A	4.000

Dievril - Firma

Im 6 amp+ 6 f 3 ml	20800	2.640
Im 10 amp+10 f 3 ml	20800	3.500

Emozide B6 - Piam

Scir 250 ml	10252	1.910
Fte os 10 fl	10252/1	2.610

Endoepacort B12 - Nuovo Consorzio Nazionale

200 ucd im 5 fl 4 ml	20095	6.220
200 ucd im 6 fl 4 ml	20095	7.290

Evident - Firma

10 f liof+10 f	22427	3.850

Farnisol - Firma

50 cps 50 mg	22398	2.970

Febutolo - I.S.M.

30 cps	20573	1.260
10 supp	20573/A	1.200

Fibrase - S.K.F.

50 cps 25 mg	19646/A	3.510

Idrochinidina Houdè - Lirca

40 cpr 150 mg	5494	4.750

Idrorubina B1 C/vit B6 - Ital Suisse

12 cpr	21263/A	1.500
25 cpr	21263/A	2.530

Iodoibs - Benvegna

Im 12 f 2 ml	9549	1.760
Os gtt 1 fl 30 ml	9549/A	760

Liometacen - Chiesi

Mite im 6 f+6 f	22559	2.250
Im 10 f+10 f	22559/1	2.980

Lorexina - Crosara

8 cps	22972	4.200

Magisbile - Magis

Scir 300 g	19820	1.580

Minidiab - Erba

40 cpr	22410	3.490

Neo Levulase - Zambeletti

Fortius 40 conf	13254/1	1.200
Scir 150 ml	13254/A	1.150

Ormoepar - Magis

Os 10 fl	2799/A	1.950
Im 6 f 3 ml	2799/B	1.980

Paidorinovit - Sit

Liq Rino 30 g	872/1	720

Pamocil - Lancet

Polv 100 g	23301/A	3.520

Paratripsin Balsamico - I.S.M.

30 conf	20480/A	1.520

Parvisedil - I.S.F.

Scir 200 ml	21100	5.970

Pimafucort - Brocades

Ung Derm 30 g	20716	1.760
Crema Derm 30 g	20716/A	1.760

Pomata Midy idrocor. - Midy

40 g	8453/A	1.200

Prunetta - Byk Gulden

20 conf	12588	450

Spettrodox - Fardeco

5 cps	22772	810

Tamarine - Serono

Marmellata 170 g	21528	1.170
12 cps	21528/A	760
24 cps	21528/A	1.030
36 cps	21528/A	1.240

Tussol - Guidi

Os 10 fl 10 ml	6788	2.130

Urbason - Hoechst

Retard Mite 10 conf	24001/A1	1.260

Vasodilene - Chiesi

50 cpr	17466	1.390

MODIFICHE DI CONFEZIONI

Cetilon - Sirt BBP		
Scir 200 g	10898	1.290
Dereuma - I.C.I.		
Bb 10 supp	20119/A1	1.180
Epaplex - Lancet		
Os 10 fl	17973/A	2.390
Euritmal - Malesci		
30 conf	7045	2.790
Formitrol - Wander		
20 cpr	6059	900
40 cpr	6059	1.100
Rubiazol - Roussel Maestretti		
Soluz 50 ml	5062	630
Tamarmanna - Benvegna		
Scir 150 g	1277	1.370
Tussol - Guidi		
Scir 100 ml	6788	1.100
Vaccino anticolerico - I.S.M.		
1 f 1 ml	13959	690

MODIFICHE DI COMPOSIZIONE

Antiadiposo Isnardi - Isnardi		
60 conf	10292	1.760
Crioprecipitato Kabi - Kabi Lang		
Fl + f	23116	81.380
Deltavagin - Biagini		
6 cand vag	16761	1.180
Diagran Minerale - Squibb		
30 conf	13478	1.360
Raff 30 conf	13478/1	1.560
Elisir Terpina - Schiapparelli		
Scir 120 ml	5020	1.460
Scir 200 ml	5020	1.910
Endoepacort B12 - Nuovo Consorzio Nazionale		
200 ucd 10 fl 4 ml	20095	11.490
Flunox - Robin		
30 mg 20 cps	22867	1.490
15 mg 30 cps	22867/1	1.490

MODIFICA DI FORMA FARMACEUTICA

Prunetta - Byk Gulden		
4 conf	12588	200

(5856)

Provvedimento n. 18/1978, Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali elencate nell'allegato *A*).

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e del numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 4 agosto 1978

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

ALLEGATO A-3-NR

Cefazil - Mediolanum		
Liof fl 250 mg + f	23916	2.350
Liof 2 fl 250 mg+ 2 f	23916	3.770
Liof fl 500 mg + f	23916/1	3.380
Liof 2 fl 500 mg + 2 f	23916/1	5.420
Liof fl 1 g + f	23916/2	5.460
Liof 2 fl 1 g + 2 f	23916/2	9.990
Cerebramina - Benvegna		
10 f 1 ml	23902	4.030
50 cps 10 mg	23902/A	8.780
Gtt 30 ml	23902/B	3.850
Depuran - Nattermann		
20 cps	23841	1.270
Fluifort - Lampugnani		
Ad scir 100 ml	23834	2.940
Ad scir 150 ml	23834	3.990
Bb scir 100 ml	23834/1	1.840
Bb scir 150 ml	23834/1	2.330
Floxacef - I.C.I.		
12 cps 250 mg	23857	4.220
8 cps 500 mg	23857/1	5.240
12 cps 500 mg	23857/1	7.620
Fl pv + f solv 3 ml	23857/A	1.400
Fl pv + f solv 4 ml	23857/A1	1.780
Fl pv + f solv 5 ml	23857/A2	2.540
Grat 12 bust	23857/B	4.270
Fontego Polifarma - Polifarma		
20 cpr	23840	2.040
30 cpr	23840	2.750
Im 5 f 2 ml	23840/A	1.540
Genatrop - Intes		
Coll 10 ml	23906	1.460
Pom oft 5 g	23906/A	980
Laser - Tosi Novara		
20 cpr 250 mg	23886	6.310
30 cpr 250 mg	23886	9.130
10 supp 500 mg	23886/A	6.710
10 supp 250 mg	23886/A1	3.960
Lisacef - Lisapharma		
8 cps 500 mg	23915	6.960
8 cps 250 mg	23915/1	3.830
Fl 250 mg + f solv	23915/A	1.590
Fl 500 mg + f solv	23915/A1	2.190
Fl 1 g + f solv	23915/A2	3.330
Os sosp 125 mg/5 ml	23915/B	2.810
Os sosp 250 mg/5 ml	23915/B1	5.130
Medozide - Malesci		
30 cpr	23876	4.470
Normorytmina - Chemil		
6 f liof + 6 f solv	23860	3.350
15 cps	23860/A	2.340

Oxsoralen - La farmochimica it.		
30 cps	23983	9.690
100 cps	23983	30.320
Ribostamin - Delalande		
250 mg fl + f solv	23825	1.720
500 mg fl + f solv	23825/1	2.460
1 g fl + f solv	23825/2	3.860
250 mg 1 f 1 ml	23825/A	1.340
500 mg 1 f 2 ml	23825/A1	2.080
1000 mg 1 f 4 ml	23825/A2	3.550
Simoxil - Sierochimica		
12 cps 500 mg	23911	3.960

ALLEGATO A-3 MOD

SERIE

Bio-Rex forte - Lancet		
6 f liof + 6 f	22977/1	8.510
Mencortex B6 - Menarini		
200 6 f liof + 6 f	23511/1	7.490
25 10 f liof + 10 f	23511/3	3.900

CATEGORIE

C-Destrosio Maestretti - Roussel Maestretti		
Grat eff 10 bust	13580/A	1.340
Grat eff 20 bust	13580/A	2.030
Fungilin - Squibb		
12 cpr	22667/C	2.150
24 cpr	22667/C	3.820
36 cpr	22667/C	5.410
Os sosp 24 dosi	22667/D	3.750
Os sosp 36 dosi	22667/D	5.280

NUOVA CONFEZIONE

Trimaran Benvegna		
6 f liof + 6 f 3 ml	19907	2.570

MODIFICHE DI CONFEZIONE

Artrobetin - Sirt BBP		
6 f liof + 6 f	11476/A	2.450
Fte 6 f liof + 6 f	11476/A1	2.980
Biofegato - Ital Suisse		
Liof 6 f + 6 f	20214	2.700
Biotonico epatico Sorb - Guidi		
scir 100 ml	3249/B	1.110
Complexo vitale - Benvegna		
6 fl 4 ml	750	1.720
10 fl 4 ml	750	2.300
Fte 10 fl 4 ml	750/1	2.300
Os 10 fl 10 g	750/B	3.000
Os 15 fl 10 g	750/B	3.960
Idrorubina B1 C/vit B6 - Ital Suisse		
30 cpr	21263/A	2.630
Lysobex - Bracco		
20 conf 30 mg	11598/A	830
Tefamin - Recordati		
10 f 1,5 ml	2021	1.730
5 f 10 ml	2021/2	1.460

MODIFICA DI CONFEZIONE E NAZIONALIZZAZIONE

Vasotonin - Sit		
30 cps	6315/A	1.020

NAZIONALIZZAZIONE

Vasotonin - Sit		
Gtt 10 ml	6315	650
40 cps	6315/A	1.150
Pom 20 g	6315/B	800
Pom 50 g	6315/B	1.110

(5857)

Provvedimento n. 20/1978. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP n. 13/1978 del 26 maggio 1978;

Considerato che il sopra richiamato provvedimento è stato emesso ai fini dell'emanazione del decreto di registrazione da parte del competente Ministero della sanità;

Preso atto delle modifiche apportate al prezzario delle materie prime dall'apposita commissione istituita con decreto ministeriale del 18 aprile 1977 in accoglimento delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso il provvedimento CIP n. 48/1977;

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, sono fissati i nuovi prezzi al pubblico IVA inclusa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Roma, addì 4 agosto 1978

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

ALLEGATO *A*-MOD.

CATEGORIE

Pervium ritardo - S.K.F.		
30 cpr	21094/C	4.360
Sureptil - Delalande		
Soluz. os 100 ml	23193/A	3.560

NUOVE CONFEZIONI

Fluimucil - Zambon		
Im 6 f 3 ml	20582	1.720
Pervium - S.K.F.		
50 cps	21094	4.160

MODIFICHE DI CONFEZIONE

Genurin - Recordati		
30 conf. 100 mg	22228	2.820
Pervium - S.K.F.		
12 f 3 ml	21094/A	4.610

(5858)

Provvedimento n. 37/1978. Prezzi delle specialità medicinali

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP n. 13/1978 del 26 maggio 1978;

Considerato che il sopra richiamato provvedimento è stato emesso ai fini dell'emanazione del decreto di registrazione da parte del competente Ministero della sanità;

Preso atto delle modifiche apportate al prezzario delle materie prime dall'apposita commissione istituita con decreto ministeriale del 18 aprile 1977 in accoglimento delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso il provvedimento CIP n. 48/1977;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1944);

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, sono fissati i nuovi prezzi al pubblico IVA inclusa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Roma, addì 24 ottobre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
DONAT-CATTIN

ALLEGATO *A*-NR

Proxine - Giustini		
30 cpr 250 mg	23677	9.040
10 supp.	23677/A	3.950

ALLEGATO *A* - MOD.

CATEGORIE

Trental 400 - Albert Farma		
30 conf.	22863/B	10.160
Trental - Albert Farma		
5 f 5 ml	22863/A	1.750
10 f 5 ml	22863/A	3.480

NUOVA CONFEZIONE

Naprosyn - Recordati		
30 cpr 250 mg	23177	7.780
30 cpr 125 mg	23177/1	4.430
10 supp. 250 mg	23177/A	3.530
10 supp. 500 mg	23177/A1	5.940

(5859)

Provvedimento n. 40/1978. Prezzi delle specialità medicinali

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1944);

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 24 ottobre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
DONAT-CATTIN

ALLEGATO *A*-2-NR

Trepidan - Sigma Tau		
30 cps 10 mg	23894	2.700

ALLEGATO *A*-1-MOD.

CATEGORIA

Minipress - Pfizer		
30 cpr 2 mg	23508/1	3.110
50 cpr 2 mg	23508/1	4.740
100 cpr 2 mg	23508/1	8.610
30 cpr 5 mg	23508/2	6.440
50 cpr 5 mg	23508/2	10.220

MODIFICA DI COMPOSIZIONE

Trimicina - Farmitalia		
500.000 ui fl pv 0,5 g+f	7517	920
500.000 ui fl pv 0,25 g + f	7517/1	890
1.000.000 ui fl pv 0,25 g + f	7517/2	940

(5860)

Provvedimento n. 44/1978. Prezzi delle specialità medicinali

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 13/1978 del 26 maggio 1978 e n. 18/1978 del 4 agosto 1978;

Considerato che i sopra richiamati provvedimenti sono stati emessi ai fini dell'emanazione del decreto di registrazione da parte del competente Ministero della sanità;

Preso atto delle modifiche apportate al prezzario delle materie prime dalla apposita commissione istituita con decreto ministeriale del 18 aprile 1977 in accoglimento delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso il provvedimento CIP n. 48/1977;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1944);

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, sono fissati i nuovi prezzi al pubblico IVA inclusa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 7 novembre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
DONAT-CATTIN

ALLEGATO *A*-NR

Adiuvant - Manetti e Roberts		
20 cps	23815	1.500
Os 10 fl	23815/A	2.550
Ischelium Papaverina - Polifarma		
50 cps	23852	7.010
Gtt 30 ml	23852/A	3.150

ALLEGATO *A*-MOD.

NUOVA CONFEZIONE

Ischelium - Polifarma		
Os gtt 30 ml	22638	2.560

(5861)

Provvedimento n. 46/1978. Prezzi delle specialità medicinali

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1944);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 19 dicembre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente delegato
PRODI

ALLEGATO *A*-1-MOD.

NUOVE CONFEZIONI		
Maalox - Rorer		
Sosp 200 ml	20702	1.240
50 cpr	20702/A	1.690
Normacol - Schering		
Os grat 350 g	4291	1.790
Remeflin - Recordati		
40 perle	18288/B1	1.360
Velamox - Zambeletti		
Bb grat 75 g	23097/A	2.740
MODIFICHE DI CONFEZIONE		
Dintoinale - Recordati		
30 cpr	2851	1.010
Dintospina - Recordati		
24 cpr	2483	950
Tefamin - Recordati		
10 f 3 ml	2021/1	1.880
30 conf.	2021/B	1.360

(5862)

Provvedimento n. 48/1978
Prezzi delle specialità medicinali: variazioni

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provedimento CIP n. 13/1978 del 26 maggio 1978;

Considerate le istanze presentate dalle aziende interessate avverso il provvedimento CIP n. 13/1978;

Considerata l'urgenza (art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1944);

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 19 dicembre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente delegato
PRODI

ALLEGATO *A*-NR

Diane - Schering		
21 conf.	23777	5.360
63 conf.	23777	14.700
Diabenor - Wassermann		
40 cpr	23768	2.780

(5863)

Provvedimento n. 49/1978
Prezzi delle specialità medicinali: variazioni

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti CIP numeri 13/1978 del 26 maggio 1978 e 18/1978 del 4 agosto 1978;

Considerato che i sopra richiamati provvedimenti sono stati emessi ai fini dell'emanazione del decreto di registrazione da parte del competente Ministero della sanità;

Preso atto delle modifiche apportate al prezzario delle materie prime dall'apposita commissione istituita con decreto ministeriale del 18 aprile 1977 in accoglimento delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso il provvedimento CIP n. 48/1977;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1944);

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, sono fissati i nuovi prezzi al pubblico, IVA inclusa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 19 dicembre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente delegato
PRODI

ALLEGATO *A*-NR

Gammastan Cutter - Bayer		
Im fl 2 ml	23664	6.220
Im fl 10 ml	23664	28.750
Hypertussis Cutter - Bayer		
1 fl	23658	5.920

Spirofur - Zoja		
10 cps 50 mg	23749	3.110
20 cps 50 mg	23749	5.760
10 cps 100 mg	23749/1	5.660
20 cps 100 mg	23749/1	10.580

ALLEGATO *A*-MOD.

CATEGORIE

Topsyn neomicina - Recordati		
Pom 30 g	22556/B	2.360
Topsyn - Recordati		
Soluz. 30 ml	22556/C	2.170
Gel 30 G	22556/D	2.340

(5864)

Provvedimento n. 4/1979. Prezzi delle specialtà medicinali

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;
Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;
Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.
Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.
Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 6 maggio 1979

Il Ministro-Presidente delegato
PRODI

ALLEGATO *A*-NR

Tenormin - Icpharma		
14 cpr	24016	7.090

ALLEGATO *A*-MOD.

Ansiolin - Scharper		
Gtt 30 ml	19994/A	830

(5865)

Provvedimento n. 6/1979
Prezzi delle specialità medicinali: variazioni

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Visti i provvedimenti CIP n. 13/1978 del 26 maggio 1978 e n. 18/1978 del 4 agosto 1978;
Considerate le istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti CIP n. 13/1978 e n. 18/1978;
Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.
Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanit, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.
Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 6 marzo 1979

Il Ministro-Presidente delegato
PRODI

ALLEGATO *A*-NR

Belustine - Roger Bellon		
5 cps 40 mg	23819	2.530

(5866)

Provvedimento n. 7/1979
Prezzi delle specialità medicinali: variazioni

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Visti i provvedimenti CIP numeri 13/1978 del 26 maggio 1978 e 18/1978 del 4 agosto 1978 e 46/1978 del 19 dicembre 1978;
Considerato che i sopra richiamati provvedimenti sono stati emessi ai fini dell'emanazione del decreto di registrazione da parte del competente Ministero della sanità;
Preso atto delle modifiche apportate al prezzario delle materie prime dall'apposita commissione istituita con decreto ministeriale del 18 aprile 1977 in accoglimento delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti numeri 48/1978, 13/1978 e 18/1978;
Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione sono fissati i nuovi prezzi al pubblico, IVA inclusa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.
Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanit, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.
Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 6 marzo 1979

Il Ministro-Presidente delegato
PRODI

ALLEGATO *A*-MOD.

CATEGORIE

Micotef - L.P.B.		
6 ovuli vag.	23491/C	3.640
15 ovuli vag.	23491/C	8.480
Valpinax - Crinos		
Os gtt 20 ml	21168/B	1.640
Os gtt 30 ml	21168/B	2.140

NUOVA CONFEZIONE

Proctolyn - Recordati		
Pom. 40 g	21925	1.740

(5867)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 11 giugno 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale per alcune società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Viste le proposte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale concernenti la dichiarazione di ristrutturazione aziendale delle società:

1) ditta Igap, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca);
2) ditta Olchima - Oleochimica Maurizio S.p.a. di Porto Torres (Sassari);
3) S.p.a. Nastrificio di Rovereto di Rovereto (Trento);
4) S.p.a. Ledysan di Valvasone (Pordenone);
5) S.p.a. Vedove Antonio di Carpanè di San Nazario (Vicenza);
6) società Manetti e Roberts, con sede legale in Firenze, stabilimenti in Firenze e Calenzano (Firenze) e depositi e centri di distribuzione in Firenze, Calenzano (Firenze), Padova, Milano, Catania, Roma e Casoria (Napoli);
7) S.p.a. Luigi Franchi, con sede in Brescia e stabilimento in Frazione Fornaci;
8) ditta Unitex, con sede in Prato e stabilimento a Porcari (Lucca);
9) S.p.a. R.D.B. - Rizzi Donelli Breviglieri & C., con sede in Piacenza e stabilimento in Massalombarda (Ravenna);
10) S.p.a. Zanussi Elettronica di Pordenone;
11) S.p.a. Zanasi Nigris di Ozzano Emilia (Bologna);
12) S.p.a. Sapel. Industria tessile di Montorio Veronese (Verona);
13) S.p.a. Leeds & Northrup italiana, con sede in Milano e stabilimento a Paderno Dugnano (Milano);
14) S.r.l. Pelmoda di Arzano (Napoli);

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto, della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società:

1) ditta Igap, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca);
2) ditta Olchimica - Oleochimica Maurizio S.p.a. di Porto Torres (Sassari);
3) S.p.a. Nastrificio di Rovereto di Rovereto (Trento);
4) S.p.a. Ledysan di Valvasone (Pordenone);
5) S.p.a. Vedove Antonio di Carpanè di San Nazario (Vicenza);
6) società Manetti e Roberts, con sede legale in Firenze, stabilimenti in Firenze e Calenzano (Firenze) e depositi e centri di distribuzione in Firenze, Calenzano (Firenze), Padova, Milano, Catania, Roma e Casoria (Napoli);
7) S.p.a. Luigi Franchi, con sede in Brescia e stabilimento in Frazione Fornaci;
8) ditta Unitex, con sede in Prato e stabilimento a Porcari (Lucca);
9) S.p.a. R.D.B. - Rizzi Donelli Breviglieri & C., con sede in Piacenza e stabilimento in Massalombarda (Ravenna);
10) S.p.a. Zanussi Elettronica di Pordenone;
11) S.p.a. Zanasi Nigris di Ozzano Emilia (Bologna);
12) S.p.a. Sapel - Industria tessile di Montorio Veronese (Verona);
13) S.p.a. Leeds & Northrup italiana, con sede in Milano e stabilimento a Paderno Dugnano (Milano);
14) S.r.l. Pelmoda di Arzano (Napoli).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
VISENTINI

(5996)

Deliberazione 11 giugno 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza della crisi economica per alcune società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Viste le proposte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale concernenti la dichiarazione della condizione di crisi aziendale delle società:

1) ditta Incom sud di Carsoli (L'Aquila);
2) S.p.a. Società napoletana lavorazioni meccaniche CDS di Venafro (Isernia);
3) S.p.a. Cantieri navali riuniti di Palermo;
4) S.p.a. S.A.M.S., stabilimento di Salerno;
5) ditta Silma, con sede in Pomezia (Roma);
6) ditta Fr-Am - Fratelli Amato, stabilimento in Ottaviano (Napoli);
7) S.p.a. Cem.Am.It di Ferentino (Frosinone);
8) S.p.a. Canopo confezioni di Roccastrada (Grosseto);
9) S.p.a. Metaltecno, con sede in Tito Scalo (Potenza);
10) S.p.a. ISMA sud - Industria sottoprodotti macellazione e affini, stabilimento di Marcianise (Caserta);
11) S.p.a. Salumificio Montorsi di Mirandola (Modena);
12) S.n.c. Vecchione e Figli, stabilimento di Casoria (Napoli);
13) ditta Simmar di Forlimpopoli (Forlì);
14) ditta Faini S.p.a. di Bovezzo (Brescia), stabilimenti di Bovezzo e Concesio (Brescia);
15) S.p.a. Cama sud di Marcianise (Caserta);
16) S.r.l. Amsco italiana di Milano ora Fonderie milanesi S.r.l., in liquidazione;
17) S.p.a. Pettinatura italica di Castelfranco Veneto (Treviso);
18) S.p.a. O.M.I.C. di Assemini;
19) società Cantieri navali Solimano, con sede in Savona;
20) S.n.c. F.lli Grandis fu Giovanni - Impianti industriali, con sede in Albisola Superiore (Savona);
21) S.p.a. Sir George di Torino;
22) S.p.a. Tubi Brindisi Italia di Brindisi;
23) S.p.a. Seimart di Tradate (Varese), uffici di Torino e stabilimenti di Tradate e Sesto S. Giovanni (Milano);
24) S.p.a. Intesa, con sede in Maratea (Potenza);
25) S.p.a. Ing. Salvatore Piccolo & C. di Ponticelli (Napoli);
26) S.p.a. Compensati Superga, con sede legale in Rivoli (Torino) e sede amministrativa e stabilimento in Vigone (Torino);
27) S.p.a. Umberto Romagnoli, stabilimenti di S. Lazzaro di Savena (Bologna), Tredozio (Forlì) e Marzeno (Ravenna);
28) S.p.a. Farad di Chieti Scalo;
29) ditta Photovox di Mario Rossi, Torino;
30) S.p.a. Corni & C., di Modena;
31) ditta Ceramiche partenopee di S. Maria La Bruna (Napoli), ora S.r.l. Gestioni industriali di Napoli;
32) Società industrie laterizi Tacconi - S.I.L.T., stabilimento di Bastardo di Giano (Perugia);
33) S.p.a. Rosabel di Torrebelvicino (Vicenza);

34) ditta «Ondulato S. Martino» S.p.a. di Pescaglia;
35) S.p.a Meccanocar di Castelvecchio Pascoli (Lucca);
36) Scatolificio Corsonna di Castelvecchio Pascoli (Lucca);
37) S.p.a. Meriplastica, in liquidazione, stabilimento di Volla (Napoli);

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società:

1) ditta Incom sud di Carsoli (L'Aquila);
2) S.p.a. Società napoletana lavorazioni meccaniche CDS di Venafro (Isernia);
3) S.p.a. Cantieri navali riuniti di Palermo;
4) S.p.a. S.A.M.S., stabilimento di Salerno;
5) ditta Silma, con sede in Pomezia (Roma);
6) ditta Fr-Am - Fratelli Amato, stabilimento in Ottaviano (Napoli);
7) S.p.a. Cem.Am.It di Ferentino (Frosinone);
8) S.p.a. Canopo confezioni di Roccastrada (Grosseto);
9) S.p.a. Metaltecno, con sede in Tito Scalo (Potenza);
10) S.p.a. ISMA sud - Industria sottoprodotti macellazione e affini, stabilimento di Marcianise (Caserta);
11) S.p.a. Salumificio Montorsi di Mirandola (Modena);
12) S.n.c. Vecchione e Figli, stabilimento di Casoria (Napoli);
13) ditta Simmar di Forlimpopoli (Forlì);
14) ditta Faini S.p.a. di Bovezzo (Brescia), stabilimenti di Bovezzo e Concesio (Brescia);
15) S.p.a. Cama sud di Marcianise (Caserta);
16) S.r.l. Amsco italiana di Milano ora Fonderie milanesi S.r.l., in liquidazione;
17) S.p.a. Pettinatura italica di Castelfranco Veneto (Treviso);
18) S.p.a. O.M.I.C. di Assemini;
19) società Cantieri navali Solimano, con sede in Savona;
20) S.n.c. F.lli Grandis fu Giovanni - Impianti industriali, con sede in Albisola Superiore (Savona);
21) S.p.a. Sir George di Torino;
22) S.p.a Tubi Brindisi Italia di Brindisi;
23) S.p.a. Seimart di Tradate (Varese), uffici di Torino e stabilimenti di Tradate e Sesto S. Giovanni (Milano);
24) S.p.a. Intesa, con sede in Maratea (Potenza);
25) S.p.a. Ing. Salvatore Piccolo & C. di Ponticelli (Napoli);
26) S.p.a. Compensati Superga, con sede legale in Rivoli (Torino) e sede amministrativa e stabilimento in Vigone (Torino);
27) S.p.a Umberto Romagnoli, stabilimenti di S. Lazzaro di Savena (Bologna), Tredozio (Forlì) e Marzeno (Ravenna);
28) S.p.a. Farad di Chieti Scalo;
29) ditta Photovox di Mario Rossi, Torino;
30) S.p.a. Corni & C., di Modena;
31) ditta Ceramiche partenopee di S. Maria La Bruna (Napoli), ora S.r.l. Gestioni industriali di Napoli;
32) Società industrie laterizi Tacconi - S.I.L.T., stabilimento di Bastardo di Giano (Perugia);
33) S.p.a Rosabel di Torrebelvicino (Vicenza);
34) ditta «Ondulato S. Martino» S.p.a. di Pescaglia;
35) S.p.a. Meccanocar di Castelvecchio Pascoli (Lucca);
36) Scatolificio Corsonna di Castelvecchio Pascoli (Lucca);
37) S.p.a. Meriplastica, in liquidazione, stabilimento di Volla (Napoli).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
VISENTINI

(5997)

Deliberazione 11 giugno 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della carta e cartotecnica operanti in provincia di Roma.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore carta e cartotecnica in provincia di Roma e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore carta e cartotecnica nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore carta e cartotecnica operanti nella provincia di Roma ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
VISENTINI

(5998)

Deliberazione 11 giugno 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della carpenteria pesante operanti nel comune di Ceprano.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore della carpenteria pesante nel comune di Ceprano e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore della carpenteria pesante nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della carpenteria pesante operanti nel comune di Ceprano (Frosinone) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
VISENTINI

(5999)

Deliberazione 11 giugno 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore tessile operanti nel comune di S. Martino al Tagliamento.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore tessile nel comune di San Martino al Tagliamento (Pordenone) e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore tessile nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile operanti nel comune di S. Martino al Tagliamento (Pordenone) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
VISENTINI

(6000)

Deliberazione 11 giugno 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Neohm, in Leinì.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 18 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Neohm di Leinì (Torino);

Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società Neohm;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integazione salariale ai dipendenti della società Neohm sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Neohm di Leinì (Torino).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
VISENTINI

(6001)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

520° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 27 marzo 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1979, registro n. 4 Industria, foglio n. 366, l'area della concessione di gas e vapori denominata « Monte Cabro», sita in territorio dei comuni di Radicondoli e Chiusdino, (Siena) e Montieri (Grosseto), di cui è titolare l'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, compartimento di Firenze, è ampliata da Ha 797 ad Ha 2.195, a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bologna 12 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti di Bologna, addì 21 aprile 1979, registro n. 1 Industria, foglio n. 3, alla S.p.A. UNICEM, in Casale Monferrato, (Alessandria), è accordata per la durata di anni trenta, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione mineraria per marna da cemento denominata « Pian Della Selva», ubicata in comune di San Leo (Pesaro).

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bologna 14 marzo 1979, registrato alla Corte dei conti di Bologna, addì 21 aprile 1979, registro n. 1 Industria, foglio n. 4, alla Società cementifera italiana FIBRONIT, in Casale Monferrato (Alessandria), è accordata, per la durata di anni quaranta a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di marna da cemento nella località denominata « Monte Groppo», dei comuni di Calestano e Terenzo (Parma).

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Milano 6 aprile 1979 la superficie della concessione mineraria di fluorite e barite denominata « Poncini» in territorio dei comuni di Porto Ceresio e Besano, (Varese), di cui è titolare la CISAM-Mineraria S.a.s., in Marcheno, (Brescia), a decorrere dalla data del decreto stesso, viene modificata con stralcio dell'area ricadente nel comune di Viggiù (Varese). L'area della concessione come sopra modificata ha un'estensione di Ha 109.

(5926)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati smarriti alcuni punzoni recanti il seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnato alla ditta a fianco di esso indicata. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico competente:

« 99-VA » (due punzoni): Fontana Fernando S.p.a., in Sesto Calende (Varese), via Piave, 96.

(5892)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 127

Corso dei cambi del 2 luglio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	828,95	828,95	829,10	828,95	829 —	828,65	829,05	828,95	828,95	828,95
Dollaro canadese	708,95	708,95	709,25	708,95	708,79	708,95	709,40	708,95	708,95	708,95
Marco germanico	460,90	460,90	451,25	460,90	450,88	450,90	450,99	460,90	460,90	450,90
Fiorino olandese	410,32	410,32	410,75	410,32	410,49	410,32	410,36	410,32	410,32	410,30
Franco belga	28,152	28,152	28,18	28,152	26,845	28,15	28,168	28,152	28,152	28,15
Franco francese	194,61	194,61	194,55	194,61	194,64	194,61	194,59	194,61	194,61	194,60
Lira sterlina	1814,55	1814,55	1816 —	1814,55	1814,26	1814,55	1814,20	1814,55	1814,55	1814,55
Lira irlandese	1706,50	1706,50	1707 —	1706,50	1705,25	—	1705,50	1706,50	1706,50	—
Corona danese	156,96	156,96	157,25	156,96	156,93	156,96	156,96	156,96	156,96	156,95
Corona norvegese	163,50	163,50	163,50	163,50	163,54	163,50	163,51	163,50	163,50	163,50
Corona svedese	194,88	194,88	195 —	194,88	194,92	194,88	194,83	194,88	194,88	194,88
Franco svizzero	501,05	501,05	501,25	501,05	501,33	501,05	501,14	501,05	501,05	501,05
Scellino austriaco	61,385	61,385	61,455	61,385	61,43	61,38	61,39	61,385	61,385	61,38
Escudo portoghese	16,94	16,94	17 —	16,94	16,98	16,94	16,95	16,94	16,94	16,95
Peseta spagnola	12,614	12,614	12,5550	12,614	12,547	12,61	12,58	12,614	12,614	12,61
Yen giapponese	3,806	3,806	3,81	3,806	3,803	3,80	3,806	3,806	3,806	3,80

Media dei titoli del 2 luglio 1979

Titolo	
Rendita 5% 1935	68,625
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,600
» 5,50 % » » 1968-83	86,525
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,825
» 6 % » » 1971-86	77,925
» 6 % » » 1972-87	77,275
» 9 % » » 1975-90	81,850
» 9 % » » 1976-91	82,500
» 10 % » » 1977-92	84,600
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,600
» » » » 1- 1-1978/80	100,800
» » » » 1- 3-1978/80	100,750
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,750
» » » » 1- 8-1978/80	100,650
» » » » 1-10-1978/80	100,320
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,325
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,725
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,700
» » » 10 % 1- 1-1981	98,375
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,825
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,175
» » » 12 % 1- 4-1982	98,775
» » » 12 % 1-10-1983	97,800
» » » 12 % 1-10-1987	96,100
» » » 12 % 1- 1-1984	97,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 luglio 1979

Valuta	
Dollaro USA	829 —
Dollaro canadese	709,175
Marco germanico	450,945
Fiorino olandese	410,34
Franco belga	28,16
Franco francese	194,60
Lira sterlina	1814,375
Lira irlandese	1706 —
Corona danese	156,96
Corona norvegese	163,505
Corona svedese	194,855
Franco svizzero	501,095
Scellino austriaco	61,387
Escudo portoghese	16,945
Peseta spagnola	12,597
Yen giapponese	3,806

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a trecentottantotto posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto, riservato al personale dipendente in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, contenente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia convertito con modificazioni, in legge 10 giugno 1978, n. 271, che ha aumentato di numero 1170 unità la dotazione organica del ruolo dei segretari della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 un terzo dei posti recati in aumento nel ruolo deve essere conferito mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale di questa amministrazione in possesso dei requisiti prescritti;

Ritenuto che dall'ammontare di tale aliquota va detratta la quota di posti da considerarsi indisponibile ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 13 giugno 1973, con il quale sono stati fissati i programmi di esame di concorso nel ruolo dei segretari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a trecentottantotto posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia, riservato al personale dipendente dalla stessa Amministrazione che non abbia superato il 65° anno di età e sia in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 2.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, e redatta su carta da bollo, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla predetta direzione generale entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare dopo il proprio, il cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e l'anno scolastico in cui è stato conseguito;

d) la qualifica rivestiva e l'ufficio nel quale prestano servizio.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata, a pena di irricevibilità della domanda stessa, dal capo dell'ufficio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo il termine stabilito dal precedente comma primo.

Art. 4.

L'esame del concorso consisterà in due prove scritte ed un colloquio, vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme fissate dai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno, nei giorni 18 *e* 19 *aprile* 1980 *con inizio alle ore* 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso, dato che nessuna convocazione personale sarà fatta al riguardo.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di un idoneo documento di identificazione.

Art. 6.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio, saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere i titoli di preferenza dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno la copia dello stato di servizio e del foglio matricolare militare, annotata dalle eventuali benemerenze di guerra;

b) i decorati al valore militare, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di croce al merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i mutilati o gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o i mutilati od invalidi per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

e) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre apposita attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

f) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimo-

strare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dalla amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatto di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata, nonchè lo stato di filiazione;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratta per causa di servizio, nonchè lo stato di filiazione;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *f*) e *g*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale loro qualità Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro e i figli di mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) i reduci della deportazione o dell'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

o) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicati nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ed i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 8.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive estensioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 9.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni della data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) diploma originale di istruzione secondaria di secondo grado o copia autentica dello stesso;

2) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in servizio permanente effettivo ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nel ruolo dei segretari;

3) copia integrale dello stato matricolare.

Art. 10.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione per la nomina, accertata dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

I vincitori che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalle competenti autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al primo comma del precedente art. 9, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa. In tal caso il documento deve essere consegnato a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 11.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 9 del presente decreto oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nei termini previsti dal precedente art. 10 comportano la decadenza del diritto alla nomina.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di aver ogni efficacia.

Art. 12.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi del sopra richiamato art. 9, se in possesso dei requisiti prescritti, sono nominati in prova, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti medesimi, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Agli impiegati assunti è attribuito lo stipendio annuo lordo di L. 1.176.000, parametro 160 iniziale, di cui alla tabella unica, quadro primo, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 oltre agli emolumenti accessori previsti per l'anzidetto parametro dalle vigenti disposizioni di legge.

A coloro i quali siano in godimento di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1079/1970.

Roma, addì 28 maggio 1979

p. *Il Ministro*: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1979
Registro n. 19, foglio n. 127

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Nozioni di diritto costituzionale e/o amministrativo;
2) Nozioni di ordinamento giudiziario e servizi di cancelleria.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte nonchè su:

3) nozioni generali di diritto e procedura civile;
4) nozioni generali di diritto e procedura penale;
5) nozioni di contabilità di Stato;
6) nozioni di statistica giudiziaria.

p. *Il Ministro di grazia e giustizia*
SPERANZA

(6149)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'stituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di architettura:

Istituto di tecnologia dell'architettura posti 1

Titolo di studio richiesto: laurea in architettura.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di tecnologia dell'architettura - facoltà di architettura, via Gramsci n. 53, Roma, con inizio alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(5971)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 16 gennaio 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per l'anno 1975;

Visto il proprio decreto con il quale alcuni sanitari, avendo documentato periodi di servizio quali assistenti volontari presso enti ospedalieri successivi alla data dell'8 maggio 1969 — in considerazione della decisione n. 338 del 30 marzo 1977 del T.A.R. del Lazio che aveva ritenuto valutabile tale servizio — sono stati ammessi a sostenere l'esame di idoneità ad aiuto di medicina generale con riserva di ulteriore approfondimento circa la valutazione del servizio in questione;

Vista la decisione n. 1084, in data 6 giugno 1978-24 novembre 1978, con cui la IV sezione del Consiglio di Stato, pronunziandosi in sede di appello proposto da questo Ministero avverso analoga decisione del predetto T.A.R., ha ritenuto il servizio prestato in qualità di assistente volontario presso enti ospedalieri valutabile sia se precedente che se successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, perchè espressamente richiamato fra i servizi non di ruolo dall'art. 48 della legge 18 aprile 1975, n. 148, sia pure limitatamente agli esami banditi entro un anno dalla entrata in vigore della stessa legge;

Ritenuta l'opportunità di adeguarsi alla menzionata pronunzia del Consiglio di Stato e di ritenere, quindi, valutabile per gli esami di idoneità relativi alla sessione 1975 il servizio prestato con la qualifica di assistente volontario presso enti ospedalieri;

Visti i verbali della commissione esaminatrice degli esami di idoneità ad aiuto di medicina generale;

Rilevato che dei sanitari ammessi con riserva a sostenere detto esame i sottoelencati lo hanno superato;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati idonei per l'esame di idoneità con la qualifica di aiuto di medicina generale e sono inseriti nella graduatoria degli idonei di detto esame approvata con decreto ministeriale 16 gennaio 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 14 febbraio 1978 e con effetto a far tempo da quella data, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Farini Roberto, nato a Padova il 20 novembre 1941	punti	96	su 100
Longo Francesco Nicola, nato a Messina il 19 agosto 1946	»	95	»
Carapezzi Carlo, nato a Reggio Emilia il 30 settembre 1945	»	90	»
Picciolo Fortunato Giuseppe, nato a Falcone il 16 luglio 1944	»	90	»
Dalri Paolo, nato a Trento il 10 agosto 1946	»	87	»
Buonfiglio Nunzio, nato a Napoli il 1° maggio 1943	»	86	»
Lento Federico Guglielmo, nato a Filadelfia il 4 agosto 1942	»	82	»
Fraticelli Franco, nato a Campobasso il 9 marzo 1943	»	75	»
Miglioli Mario, nato a Piacenza il 7 aprile 1942	»	75	»
Padula Domenico, nato a Forlì del Sannio il 22 agosto 1934	»	72	»
Bruni Pasquale, nato ad Amantea il 22 giugno 1942	»	70	»
Ruggiero Francesco Guglielmo, nato a Mugnano di Napoli il 15 ottobre 1943	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5489)

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 16 gennaio 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per l'anno 1975;

Visto il proprio decreto, con il quale il dott. Arnaldo Brienza, nato il 22 dicembre 1942 a Rionero in Vulture e il dott. Giovanni Morelli, nato il 13 giugno 1940 a Santa Maria Capua Vetere, avendo documentato periodi di servizio quali assistenti volontari presso enti ospedalieri successivi alla data dell'8 maggio 1969, in considerazione della decisione n. 338 del 30 marzo 1977 del T.A.R. del Lazio che aveva ritenuto valutabile tale servizio, sono stati ammessi a sostenere l'esame di idoneità ad aiuto di medicina generale con riserva di ulteriore approfondimento circa la valutabilità del servizio in questione;

Viste le sentenze del T.A.R. del Lazio del 3 gennaio 1979, n. 251 reg. dec. n. 762/78 reg. ric. anno 1979 e del 3 gennaio 1979,

n. 181 reg. dec. n. 761 reg. ric. anno 1979 che hanno accolto nel merito i ricorsi proposti dai sopracitati sanitari, annullando il provvedimento di ammissione con riserva;

Ritenuta l'opportunità di adeguarsi alla decisione n. 1084, in data 6 giugno 1978-24 novembre 1978, della IV sezione del Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto il servizio prestato in qualità di assistente volontario presso enti ospedalieri valutabile sia se precedente che se successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, purchè espressamente richiamato fra i servizi non di ruolo dall'art. 48 della legge 18 aprile 1975, n. 148, sia pure limitatamente agli esami banditi entro un anno dall'entrata in vigore della stessa legge;

Visti i verbali della commissione esaminatrice degli esami di idoneità regionale ad aiuto di medicina generale per l'anno 1975;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati idonei per l'esame di idoneità con la qualifica di aiuto di medicina generale e sono inseriti nella graduatoria degli idonei di detto esame approvata con decreto ministeriale 16 gennaio 1978 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 14 febbraio 1978 e con effetto a far tempo da quella data, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Morelli Giovanni, nato a Santa Maria Capua Vetere il 13 giugno 1940 . . . . punti 100 su 100

Brienza Arnaldo, nato a Rionero in Vulture il 22 dicembre 1942 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5491)

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 29 settembre 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia per l'anno 1975;

Visto il proprio decreto del 27 maggio 1977, con il quale alcuni sanitari, avendo documentato periodi di servizio quali assistenti volontari presso enti ospedalieri successivi alla data dell'8 maggio 1969, in considerazione della decisione n. 398 del 30 marzo 1977 del tribunale amministrativo regionale del Lazio che aveva ritenuto valutabile tale servizio, sono stati ammessi a sostenere l'esame regionale di idoneità ad aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia con riserva di ulteriore approfondimento circa la valutabilità del servizio in questione;

Vista la decisione n. 1084, in data 6 giugno 1978-24 novembre 1978 con cui la IV sezione del Consiglio di Stato, pronunziandosi in sede di appello proposto da questo Ministero avverso analoga decisione del predetto tribunale amministrativo regionale, ha ritenuto il servizio prestato in qualità di assistente volontario presso enti ospedalieri valutabile sia se precedente che se successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, perchè espressamente richiamato fra i servizi non di ruolo dall'art. 48 della legge 18 aprile 1975, n. 148, sia pure limitatamente agli esami banditi entro un anno dall'entrata in vigore della stessa legge;

Ritenuta l'opportunità di adeguarsi alla menzionata pronunzia del Consiglio di Stato e di ritenere, quindi, valutabile per gli esami di idoneità relativi alla sessione 1975 il servizio prestato con la qualifica di assistente volontario presso enti ospedalieri;

Visti i verbali della commissione esaminatrice, da cui risulta che il dott. Gianni Carandina, nato il 3 maggio 1945 a Bondeno ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 79/100 (settantanove centesimi);

Decreta:

Il dott. Gianni Carandina, nato il 3 maggio 1945 a Bondeno, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia approvata con decreto ministeriale 29 settembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 25 ottobre 1977 e con effetto a far tempo da quella data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5497)

OSPEDALE « F. PICCOLOTTI - E. CORNELI » DI MARSCIANO

Concorso ad un posto di assistente di pediatria addetto al pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria addetto al pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Marsciano (Perugia).

(2097/S)

OSPEDALE DELLA VAL DI NIEVOLE DI PESCIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso e guardia medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso e guardia medica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescia (Pistoia).

(2098/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ISIDORO » DI TRESCORE BALNEARIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente del centro fisso raccolta sangue umano, parte integrante del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Trescore Balneario (Bergamo).

(2099/S)

OSPEDALE DI CASERTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caserta.

(2101/S)

OSPEDALE « G. DE BOSIS » DI CASSINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di oculistica;

un posto di aiuto e un posto di assistente di urologia;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cassino (Frosinone).

(2103/S)

OSPEDALE CIVILE « FERRARI » DI CASTROVILLARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di primario del centro trasfusionale;

un posto di primario e un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castrovillari (Cosenza).

(2107/S)

OSPEDALE « G. DE LIETO » DI MARATEA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza).

(2105/S)

OSPEDALE « LEOPOLDO, MARIA, MANNY DEL BALZO SQUILLACIOTI E FRANCESCO TEOTINO » DI LOCRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del servizio di emodialisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di emodialisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Locri (Reggio Calabria).

(2106/S)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » E STABILIMENTI RIUNITI DI FIRENZE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di oculistica;

un posto di aiuto di chirurgia;

due posti di assistente di medicina (da destinare al servizio universitario di tossicologia).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del personale dell'ente in Firenze.

(2104/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791830)